



ORDINE CIVICO MEDICEO

*Ente dinastico capitolare per la tutela
delle attività, degli interessi e dei bisogni umani*

Save Florence

Salva Firenze dal degrado

KIT ANTIDEGRADO

Contiene

- presentazione del progetto SAVE FLORENCE
- regolamento edilizio del Comune di Firenze
- moduli questionario
- 1 valigetta portadocumenti
- 1 portablocco con tasche
- 1 blocco per appunti
- 1 penna a sfera
- 1 T-shirt “SAVE FLORENCE” personalizzabile

Organizzazione interna regolamentata dell'Associazione Internazionale Medicea
Borgo SS Apostoli 19, 50123 Firenze, C/O European School of Economics-
info@de-medici.com- www.de-medici.com; www.saveflorence.it

(+39) 340 8966664; codice fiscale 94183650483



ORDINE CIVICO MEDICEO

*Ente dinastico capitolare per la tutela
delle attività, degli interessi e dei bisogni umani*

PROGETTO SAVE FLORENCE

Piano n.9: Censimento del patrimonio culturale a rischio

GRAVE DEGRADO URBANO A FIRENZE: INDAGINE UNESCO A SEGUITO DELLA PETIZIONE SAVE FLORENCE

Avviata ufficialmente da Parigi l'indagine UNESCO sullo stato di conservazione del Centro Storico di Firenze dopo la denuncia inoltrata dal Principe Ottaviano de' Medici di Toscana di Ottajano, Presidente dell'Associazione Internazionale Medicea nonché promotore nel 2012 del progetto e della petizione SAVE FLORENCE.

Il Capo Unità del settore Europa e America settentrionale dell'UNESCO ne ha dato direttamente notizia al promotore della petizione SAVE FLORENCE tramite una lettera datata 24 Marzo 2014; nella missiva la dottoressa Petya Totcharova comunicava infatti al rappresentante dei circa 1200 firmatari di SAVE FLORENCE di aver aperto ex art 174 del regolamento UNESCO una pratica di verifica dello stato di conservazione del centro di Firenze.

Infine l'alto funzionario Unesco incoraggiava esplicitamente il Principe de' Medici a prendere contatto con le autorità italiane competenti per ottenere qualsiasi informazione inerente la pratica suddetta.

In base al regolamento UNESCO, per poter ottenere da questo organismo gli aiuti necessari a ripristinare i gravi danno dovuti al degrado di Firenze, occorrerebbe ora che lo Stato Italiano collaborasse con l'UNESCO stilando un elenco dettagliato di tutti i gravi danni subiti dalle strutture e dagli elementi di decoro urbani oppure dalle strutture, materiali e decorazioni di: palazzi, edifici pubblici o privati, monumenti ed opere d'arte del centro storico di Firenze. Occorrerebbe poi inviare questo elenco dettagliato all'UNESCO unitamente ad un adeguato piano di ripristino dei danni.

Riteniamo che il Governo Italiano, presieduto dall'ex Sindaco di Firenze, per motivi di opportunità politica si rifiuterà di realizzare un elenco dei danni preferendo invece nascondere in tutti i modi il problema del grave degrado urbano per non danneggiare la brillante carriera politica di qualcuno..!

La nostra associazione ha pertanto deciso di realizzare questo elenco con l'aiuto dei propri iscritti e di volontari ed inviarlo poi all'UNESCO senza attendere l'intervento dello Stato: per farlo avrà bisogno dell'aiuto di numerosi **volontari ovunque**

residenti ai quali rivolgiamo fin d'ora un accorato appello di **segnalarci lo stato di fatto di tutti i palazzi, edifici, monumenti, opere d'arte** sia pubblici che privati presenti in ogni strada, nonché quello di arredi e strutture urbane di ogni strada, giudicandone lo stato di conservazione seguendo le istruzioni che si trovano nei questionari allegati che sono in distribuzione presso il "PUNTO SAVE FLORENCE" all'interno del negozio Gadget Firenze, Via dei Neri 60r, Firenze, oppure scaricabile dal sito www.de-medici.com.

MOTIVAZIONI DELL' INVIO ALL'UNESCO DELLA NOSTRA DENUNCIA.

Come legatario dinastico pro-tempore della primogenitura testamentaria ordinata da SAE Anna Maria Luisa de' Medici Elettrice Palatina in favore dei suoi parenti più prossimi della famiglia Medici, ho sentito il dovere morale e materiale di invocare in data 27 gennaio 2014 l'aiuto dell'UNESCO per vari motivi e soprattutto affinché tale autorevole istituzione internazionale induca lo Stato Italiano a **conservare meglio e con maggior dignità taluni beni del patrimonio mediceo ricompresi nell'articolo terzo del cosiddetto "Patto di famiglia"**, sancito dalla suddetta Elettrice Palatina con la deposta Casa Granducale Toscana di Asburgo Lorena.

Mi riferisco in particolare al Loggiato degli Uffizi e alla pavimentazione del Cortile di Palazzo Pitti seriamente danneggiati dall'enorme flusso di visitatori, nonché alle Cappelle Medicee le quali, essendo ora un affollatissimo museo, hanno perso completamente la propria autenticità storica di mausoleo poiché non ispirano più il senso della "pietas" verso i miei avi, sia in linea retta che collaterale che giacciono colà sepolti.

Purtroppo di recente la situazione delle Cappelle Medicee si è ulteriormente aggravata a causa delle continue mostre di mediocre qualità allestite dall'avidia Soprintendenza al Polo Museale Fiorentino, con la evidente intenzione di favorire anche e soprattutto gli interessi economici privati del gestore dei servizi aggiuntivi Opera Laboratori Spa facente parte del gruppo Civita; mi riferisco inoltre alle vergognose attività di merchandising allestite proprio sopra il sepolcro del Granduca Cosimo II° nonché allo scandaloso cantiere realizzato per la creazione all'interno delle Cappelle Medicee, di un negozio, di un

guardaroba e di alcune toilette nei pressi della cripta lorenese!
Pongo inoltre l'accento sul fatto che la mia ava Anna Maria Luisa de' Medici Elettrice Palatina, con il "Patto di Famiglia" del 1737 aveva inteso vincolare per sempre alla Città di Firenze tutti i "*mobili, effetti e rarità della successione del Serenissimo Gran Duca suo fratello, come Gallerie, Quadri, Statue, Biblioteche, Gioie ed altre cose preziose, siccome le sante reliquie...*" affinché tali beni rimanessero per sempre custoditi nella Città di Firenze "... **per ornamento dello Stato, per utilità del pubblico e per attirare la curiosità dei Forestieri**" ...,

Quale erede diretto pro-tempore della primogenitura dinastica stabilita da SAE l'Elettrice Palatina con il proprio testamento del 1739, ritengo che sia ora mio preciso dovere morale vigilare che siano correttamente rispettate tutte le ultime volontà della mia ava, comprese le suddette finalità testamentarie **espresse dall'Elettrice Palatina tramite il cosiddetto "patto di famiglia" del 1737 confermato dal suo testamento del 1739.**

Premesso quanto sopra **elevo pertanto universalmente un accorata protesta formale** poiché nei tempi attuali le suddette finalità testamentarie, non solo non sono garantite da parte dello Stato Italiano, ma addirittura sono quasi completamente disattese, travisate ed abusate da parte di vari soggetti ed Istituzioni di natura sia pubblica che privata!

La funzione di "*ornamento dello Stato*" è stata infatti seriamente danneggiata dal devastante degrado urbano che dilaga a Firenze; quella di "*utilità del Pubblico*" è stata gravemente compromessa dai rapidi e deleterii cambiamenti delle condizioni socio economiche cittadine derivanti dal turismo di massa, il quale ha alterato radicalmente il tradizionale equilibrio economico causando l'impoverimento dei mestieri tradizionali e l'abbandono del territorio da parte del 20,5% della popolazione fra il 1981 ed il 2011

Parimenti la funzione di "*attirare la curiosità dei forestieri*" è stata ormai completamente abusata dalla assurda e criminale indifferenza delle Istituzioni statali che non governano in alcun modo gli enormi flussi turistici e permettono ai grandi gruppi finanziari privati, in particolare alle linee di navigazione da crociera, al Gruppo Civita ed vari tour operator internazionali, di inviare liberamente ogni anno a sempre negli stessi luoghi monumentali di Firenze milioni di turisti che li consumano rapidamente.

IL "CENSIMENTO" DEI I DANNI MATERIALI E POTENZIALI DOVUTI AL DEGRADO

Il risultato complessivo di tutti i fattori di rischio qui analizzati ed esposti si traduce nell'alta percentuale **di gravi danni accertabili ai materiali, alle strutture, agli elementi decorativi di: edifici, condomini, palazzi pubblici oppure privati e di monumenti fiorentini.**

Vi sono poi i preoccupanti pericoli di danno potenziale dovuti all'eccessivo logorio della struttura urbana e dei monumenti ubicati nelle poche zone della Città dove si ammassano le

enormi masse incontrollate di turisti composte, secondo alcune stime attendibili, da ben circa sedici milioni di persone l'anno.

In data 27 Gennaio mi sono quindi risolto ad inviare una denuncia scritta all'UNESCO facendomi anche portavoce dei circa 1200 firmatari della petizione SAVE FLORENCE da me lanciata nel Settembre 2012.

La nostra Associazione Internazionale Medicea per la protezione delle Arti delle Scienze e delle lettere, ha inoltre redatto nel Settembre 2012 anche il **progetto SAVE FLORENCE** costituito da 16 linee guida progettuali da noi ideate per il controllo dei flussi turistici(vedi www.de-medici.com/save-florence)
Infine, visto che l'UNESCO il 24 Marzo 2014 ha accolto favorevolmente la nostra richiesta di verificare lo stato di conservazione del Centro Storico di Firenze, abbiamo realizzato il sito www.saveflorence.it che servirà da supporto tecnico per la redazione di un **elenco dettagliato** da inviare alla UNESCO **per documentare i gravi danni accertati e potenziali** accaduti a Firenze a causa del degrado.

APPELLO DI AIUTO PER REALIZZARE IL "CENSIMENTO" DEI DANNI DA INVIARE ALL'UNESCO

Inviando dunque un accorato appello a tutte le persone di buona volontà interessate, ovunque residenti, di prendere contatto con la nostra associazione all'indirizzo info@de-medici.com, oppure tramite il sito www.saveflorence.it per inviare un **contributo economico libero** tramite bonifico bancario intestato ad Associazione Internazionale Medicea **IBAN: IT14 E05034 02801 000000001055.**

In alternativa invitiamo tutti ad **isciversi alla nostra associazione e partecipare anche come rilevatore** per realizzare il suddetto elenco dettagliato dei danni ed in particolare per aiutarci personalmente ad accertare i seguenti danni:

1. Danni a tutti gli edifici pubblici o privati, ai monumenti e alle opere d'arte causati da:
 - a) Serio deterioramento di materiali
 - b) Serio deterioramento di strutture e / o caratteristiche ornamentali;
2. Deterioramento dello spazio urbano o rurale, o dell'ambiente naturale;
3. Danni all'immagine conseguenti alla perdita rilevante di autenticità storica; danni all'immagine conseguenti alla perdita rilevante d'importanza culturale.
4. Danni potenziali che potrebbero avere effetti deleteri sulle caratteristiche intrinseche del centro Storico di Firenze. Queste minacce sono, ad esempio:
 - c) la mancanza di una politica di conservazione
 - d) il minaccioso impatto dei fattori ambientali climatici, geologici o altri

NB: In un articolo pubblicato sul proprio sito web l'UNESCO riferisce che l'impatto del turismo di massa è un fenomeno potenzialmente pericoloso.

DANNI POTENZIALI DA NOI DENUNCIATI ALL'UNESCO

1. **Il drammatico numero di turisti che ogni anno visitano la Città di Firenze consistente in circa 16 milioni di persone secondo il rapporto CST citato nel piano di gestione del sito UNESCO redatto dal Comune di Firenze nell'anno 2006/2008.**

(NB. La denuncia periodica fatta all'UNESCO dal Comune di Firenze nel 2004 segnalava la presenza di soli 6.427.511 visitatori durante il medesimo anno.

Purtroppo il Comune di Firenze si è ben guardato dal compiere il prescritto "reactive monitoring", inviando come da regolamento all'Unesco entro l'1 Febbraio 2009, la notizia resagli nota dalla società CST circa la presenza di ben di 16 milioni di turisti contro i circa 6,5 milioni precedentemente denunciati dal Comune all'UNESCO 2004 tramite la denuncia periodica.)

2. **La mancanza di fondi necessari per il mantenimento del patrimonio artistico ed architettonico fiorentino pubblicamente dichiarata dalle istituzioni;**

(NB La denuncia periodica fatta all'UNESCO dal Comune di Firenze nel 2004 segnalava la presenza di fondi sufficienti per il mantenimento del patrimonio culturale.

Purtroppo anche in questo caso il Comune si è ben guardato dal compiere il prescritto "reactive monitoring", inviando come da regolamento all'Unesco, entro l'1 Febbraio 2009, la notizia inserita nel piano di gestione del sito UNESCO redatto nel 2008 dal Comune relativa alla presenza di fondi insufficienti per il mantenimento del patrimonio).

3. **Il grave degrado delle strutture urbane che spesso è segnalato dai quotidiani locali creando allarme fra i cittadini.**

REGOLAMENTO EDILIZIO DI FIRENZE

SEZIONE TERZA:

DECORO E TUTELA DELL'IMMAGINE URBANA

Capitolo XI: OPERE ESTERIORI AI FABBRICATI

Art. 71 – Campo di applicazione

1. Sono soggette alle prescrizioni del presente Capitolo le opere esteriori agli edifici, con particolare riferimento a quelle prospettanti sulla pubblica via, o su spazi pubblici, o di uso pubblico che contribuiscono a definire l'immagine urbana.

2. Le prescrizioni definite al presente capitolo non si applicano nei seguenti casi:

a. interventi di manutenzione ordinaria su infissi, facciate e coperture che non introducano nuovi materiali o finiture;

b. recupero di assetti preesistenti, opportunamente rilevabili o documentati;

c. qualora il rispetto di dette prescrizioni crei contrasti con la disciplina di particolare tutela definita dal presente Regolamento per gli edifici ricadenti nella zona omogenea "A" (Cap.

XII), che si intende prevalente;

d. interventi su edifici, o porzioni dei medesimi, notificati quali Beni culturali ai sensi del D.Lgs.

42/04, a condizione l'intervento sia stato esplicitamente autorizzato dall'Ente preposto alla tutela del vincolo.

e. particolari fattispecie ed esigenze, esaurientemente documentate e puntualmente motivate, a condizione che si collochino al di fuori del centro storico UNESCO, fermo restando l'obbligo di adozione di tutti gli accorgimenti utili a garantire la mitigazione degli impatti generati e la necessità di preventiva verifica con acquisizione del parere della Commissione Edilizia Interna.

Art. 72 - Terrazze a sbalzo, tettoie e sporgenze sulla pubblica via

Terrazze a sbalzo

1. La realizzazione di terrazze a sbalzo su facciate frontistanti vie ed altri spazi pubblici e ammessa esclusivamente quando detti spazi presentino una larghezza di almeno di metri 8, misurati ortogonalmente alla facciata interessata, sino alla facciata frontistante o, quando l'edificio contrapposto non esista o sia arretrato rispetto al filo stradale, sino al filo retromarcia piede del lato opposto della via, nel rispetto dei requisiti definiti nella tabella che segue.

Sporgenze sulla pubblica via - valori limite

- *oggetto massimo del terrazzo dal piano della facciata:* 1,20 ml

- *altezza libera minima tra intradosso del terrazzo e quota retromarcia piede:* 4,50 ml

- *quota di imposta di elementi di sostegno o decorazione dalla quota retromarcia piede:* 3,50 ml

- *sporgenze dal piano della facciata, fino ad un'altezza di ml 2,10 6 cm*

Tettoie a sbalzo

2. Le tettoie a sbalzo da realizzare su facciate prospicienti spazi pubblici sono ammesse solo per la protezione dell'accesso principale dell'edificio o degli ingressi a luoghi aperti al pubblico.

3. Le tettoie devono presentare inoltre le seguenti caratteristiche:

- essere munite di appositi sistemi per la raccolta ed il convogliamento alla fognatura delle acque piovane, con calate opportunamente incassate nella muratura;
- essere collocate in modo tale da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori dei nomi delle vie od altri elementi di interesse pubblico.

Altre sporgenze

4. Gli elementi decorativi di qualsivoglia tipologia posti a quote superiori a metri 2,10 potranno avere aggetti superiori a cm 6, a condizione che siano correttamente inseriti nel contesto e ben si armonizzino con la facciata nel suo complesso.

5. Gli zoccoli, ed in genere tutte le parti basamentali degli edifici devono garantire i seguenti requisiti:

- non occupare il suolo pubblico;
- presentare un'altezza pari ad almeno cm 60;
- essere realizzati in pietra od altro materiale resistente ed impermeabile.

Art. 73 - Muri di cinta ed opere pertinenziali

Muri di cinta

1. I muri di cinta, quando non siano in materiale originariamente previsto a faccia vista, devono essere intonacati al civile e tinteggiati con colori compatibili con il contesto circostante.

2. Muri di cinta e recinzioni in genere non potranno di norma avere altezza superiore a metri 3.

Altezze superiori possono essere ammesse in particolari e motivate casistiche.

Opere pertinenziali

3. La modifica dei resede con realizzazione di opere o manufatti pertinenziali di qualsivoglia natura, qualora ammessa dal vigente strumento urbanistico, deve essere realizzata con forme e materiali tali da assicurare un corretto inserimento nel contesto.

4. L'inserimento di piscine pertinenziali in resede posti all'interno od in adiacenza a zone agricole deve avvenire contenendo al massimo l'impatto sul territorio aperto e garantendo, a tale scopo, i seguenti requisiti:

- forma rettangolare e dimensioni proporzionate all'utilizzo quale pertinenza;
- finitura del fondo in color sabbia o similare;
- pavimentazioni esterne con forme e materiali tali da armonizzarsi con il contesto territoriale di riferimento.

Art. 74 - Infissi ed affissi

1. Tutte le porte che prospettino sulla via pubblica o di uso pubblico, o su altri spazi destinati al pubblico transito devono aprirsi, di norma, verso l'interno dell'edificio.

2. Quando ciò non sia possibile, ovvero quando debbano aprirsi verso l'esterno per motivi di sicurezza o per il rispetto di normative specifiche, le porte devono essere, ove possibile, debitamente arretrate rispetto al filo della facciata, in modo tale da non costituire intralcio alla libera circolazione di veicoli e pedoni, ovvero essere provviste di idonei dispositivi di segnalazione di apertura.

3. Le persiane, gli avvolgibili con apparato a sporgere ed altri simili affissi possono aprirsi verso l'esterno solo quando la loro parte inferiore si trovi ad altezza di almeno metri 2,30 dalla quota del terreno, del marciapiede, o della pavimentazione, posti in aderenza all'edificio.

Art. 75 - Modifiche della composizione architettonica delle facciate

1. Qualsiasi intervento che interessi finestre, logge, porticati e terrazze non potrà in nessun caso comportare alterazione della composizione architettonica dei fronti, o ampliamenti non coerenti con i caratteri architettonici originari dell'edificio, o con il contesto urbano di riferimento.

2. Sono ammessi, nel rispetto della disciplina del vigente strumento urbanistico e dei requisiti igienico-sanitari, previa redazione di un progetto unitario a garanzia dei criteri di coerenza tipologica e di corretto inserimento nel contesto, da sottoporre a preventiva verifica da parte della Commissione edilizia interna:

- gli interventi che comportino la formazione o modifica di nuove aperture di facciata, la chiusura o modifica di aperture esistenti;
- gli interventi su logge, terrazzi e porticati che prevedano l'organico riutilizzo di tali superfici in un coerente rapporto formale e distributivo con l'edificio e con il contesto; gli interventi sulle facciate, anche con creazione o modifica di logge, terrazze, porticati, schermature e frangi-sole finalizzati all'efficientamento energetico dell'edificio.

3. Per gli edifici di interesse tali interventi non devono comportare innovazioni ed alterazioni che ne pregiudichino il valore storico-artistico, tipologico o documentario, fermo restando che, quando la facciata sia stata interessata da modifiche ed alterazioni incongrue sono sempre ammessi gli interventi finalizzati a ripristinarne la veste architettonica originaria o quella storicizzata.

Limitazioni per gli interventi interni

4. Gli interventi da eseguirsi all'interno degli edifici non possono interessare (ne direttamente, ne indirettamente) le aperture di facciata prospicienti spazi pubblici con tramezzi, solai od altri elementi che possano pregiudicare i caratteri architettonici del prospetto.

5. A tal fine valgono le seguenti prescrizioni:

- a. i solai o soppalchi che venissero realizzati in un locale finestrato, sia ex novo che modificando la quota di imposta di elementi orizzontali preesistenti, devono essere mantenuti ad una quota di imposta non inferiore al valore che si ottiene

aggiungendo lo spessore del muro esterno alla quota dell'architrave della finestra;

b. quote inferiori sono generalmente ammissibili quando ci si discosti di almeno metri 2,40 dalla parete finestrata, riducibili fino a metri 2 quando la quota di imposta, misurata dal marciapiede, sia almeno pari a una volta e mezzo la larghezza dello spazio pubblico frontistante.

Art. 76 - Terrazze a tasca sulle coperture

1. La realizzazione di terrazze a tasca sulle coperture degli edifici esistenti, nei casi in cui non sia espressamente vietata dallo strumento urbanistico, deve interessare un'unica falda, con collocazione di norma completamente incassata, nel rispetto dei requisiti dimensionali definiti nella tabella che segue:

Terrazze a tasca - requisiti

- *Superficie massima in rapporto all'unità immobiliare:*

10% della porzione di SUL dell'unità immobiliare di cui la terrazza e a servizio e posta sullo stesso piano della terrazza o al piano immediatamente sottostante, con un minimo sempre ammesso di mq 5

- *Superficie massima assoluta:* mq 20

- *Arretramento minimo rispetto al filo esterno della facciata ed al colmo:* m 2

- *Distanza minima dal confine* m 1,50

- *Larghezza massima dell'abbaino di accesso (ove necessario):* m 1,50

2. Gli elementi di finitura del perimetro delle terrazze a tasca devono essere realizzati con materiali analoghi a quelli del manto di copertura e gli eventuali parapetti emergenti dal profilo della falda devono essere realizzati in metallo, con tipologie e finitura tradizionali o che comunque garantiscano il minor impatto.

3. E' ammessa la realizzazione di terrazze contigue attraverso progetti unitari tra proprietà confinanti, a condizione che l'intervento garantisca il rispetto dei limiti e requisiti definiti. Al fine di tale verifica le terrazze contigue devono essere valutate come un'unica terrazza.

Art. 77 - Comignoli, torrini esalatori e canne fumarie

Comignoli e torrini esalatori

1. E' obbligatoria la conservazione ed il restauro dei comignoli esistenti di interesse storico architettonico, tipologico e documentario. Quando ciò non fosse possibile per l'accentuato stato di degrado, essi devono essere ricostruiti in maniera fedele, conservandone le forme ed impiegando gli stessi materiali e tecniche costruttive.

2. La costruzione di nuovi comignoli e torrini esalatori e' ammessa a condizione che:

a. sia privilegiato, quando possibile senza creare elementi dissonanti, il raggruppamento dei medesimi;

b. siano realizzati con forme, tecniche costruttive e materiali coerenti con l'edificio ed il contesto nel quale si inseriscono, delle quali si elencano in tabella alcune casistiche a carattere esemplificativo.

Tipologie di nuovi comignoli e torrini esalatori

- Muratura, intonacata e tinteggiata nello stesso colore della facciata e con copertura in elementi di cotto posti secondo uno dei disegni comunemente rinvenibili negli edifici simili, per i tessuti storici;
- Laterizio, secondo le modalità e tipologie presenti, in particolare negli edifici dei primi del novecento
- Condotte in metallo capaci di invecchiare con i tempi e i ritmi propri dei materiali storici (rame), esclusivamente nei casi in cui sia opportuno ridurre al minimo le dimensioni del manufatto.

3. E' in ogni caso vietato l'impiego di torrini prefabbricati in cemento, fibrocemento od altro materiale estraneo alla tradizione nonché di torrini con forma ad H di qualsiasi materiale essi siano.

Canne fumarie

4. Le canne fumarie devono, in genere, essere realizzate internamente all'edificio. La parte delle medesime che fuoriesce dalla copertura deve rispondere alle prescrizioni già impartite per i comignoli ed i torrini esalatori.

5. Quando non sia possibile realizzare la canna fumaria internamente all'edificio, si potrà ammettere la costruzione di canne fumarie esterne, a condizione che presentino i seguenti requisiti:

- siano addossate alle pareti perimetrali tergalì o laterali, preferibilmente in posizione angolare, opportunamente collocate in modo da mitigarne la visibilità dalla pubblica via e tenendo conto dei caratteri architettonici del prospetto per arrecare il minore impatto visivo;
- le dimensioni siano le più contenute possibili;
- presentino andamento verticale, rettilineo e continuo dal piede della facciata sino alla copertura;
- siano realizzate o rivestite in muratura, intonacata e tinteggiata nello stesso colore della facciata su cui si inserisce.

6. Fanno eccezione al rispetto dei requisiti sopra indicati:

a. i condotti di evacuazione o ventilazione che presentino diametro ridotto, potrà essere ammessa l'apposizione esterna in facciata all'interno di una tubazione di rame con le stesse caratteristiche dimensionali e formali dei discendenti pluviali;

b. le canne fumarie poste in cavelli completamente interni all'edificio, non visibili da spazi pubblici, che possono essere realizzate con diversi materiali ma devono essere in ogni caso tinteggiate del medesimo colore della facciata.

7. E' in ogni caso vietato costruire canne fumarie esterne alle pareti prospettanti la pubblica via o comunque spazi di uso pubblico.

Art. 78 - Antenne e parabole trasmettenti e riceventi

1. Fatta salva la più restrittiva disciplina dello strumento urbanistico, l'installazione di antenne televisive per ricezioni di tipo tradizionale e di parabole per ricezioni satellitari, e' ammessa nella misura di una per ognuna delle tipologie indicate, per ogni

edificio contraddistinto da numero civico; le parabole devono essere delle dimensioni più ridotte possibile e comunque di diametro inferiore al metro ed essere tinteggiate con colorazione opaca di tono idoneo a mimetizzarsi con la struttura sulla quale sono installate, prive di logotipi, fregi, scritte od altri elementi che ne evidenzino la presenza.

2. Le antenne e parabole di qualsiasi genere possono essere installate a condizione che ne sia limitato al massimo l'impatto sugli spazi e le visuali pubbliche, nel rispetto dei seguenti requisiti:

- collocazione, di norma, sulla copertura degli edifici, salvi i casi in cui collocazioni alternative (in giardini o cortili, su corpi edilizi ribassati, in nicchie o chiostrine, ecc.) assicurino un impatto minore;

- posizionamento preferibilmente sulla falda tergale o comunque su falde non prospicienti la pubblica via, in corrispondenza di cartelle o murature emergenti dalla copertura, quando queste siano arretrate rispetto alla linea di gronda in misura sufficiente a non renderle visibili dalla pubblica via.

3. Quando, per ragioni di carattere tecnico adeguatamente motivate, non sia possibile il posizionamento prescritto dai commi precedenti, antenne e parabole devono essere posizionate ad una distanza dal filo di gronda sufficiente a renderle non visibili dalla pubblica via ed almeno pari all'altezza dell'antenna o parabola, misurata in verticale dal punto più alto della medesima alla copertura.

4. Per le antenne e parabole riceventi della radio e della televisione esistenti, è prescritta la conformazione alle prescrizioni del presente Regolamento (ivi compresa la centralizzazione delle medesime) in occasione di opere di manutenzione straordinaria estese all'intera copertura.

5. Sono vietate le installazioni sulle facciate che prospettano la pubblica via e quelle su falde poste in contrapposizione visiva ad edifici di rilevante valore storico-artistico.

Art. 79 - Impianti tecnologici

1. Fatta salva la più restrittiva disciplina dello strumento urbanistico la collocazione di impianti tecnologici a vista (quali pompe di calore, unità motocondensanti e simili) sulle coperture e in genere ammissibile a condizione che siano garantiti i seguenti requisiti:

- siano posizionati su coperture piane, ovvero in corrispondenza di cartelle o murature emergenti dalla copertura, arretrate rispetto alla linea di gronda in misura sufficiente a non renderle visibili dai coni ottici limitrofi più significativi e siano occultati da appositi manufatti (in muratura od in metallo), delle dimensioni strettamente necessarie a contenere l'impianto tecnologico, realizzati e rifiniti in maniera tale da minimizzarne la visibilità ed a garantirne il miglior inserimento nel contesto;
- siano collocati sulla copertura di corpi edilizi minori e questi siano posti a quota notevolmente inferiore rispetto alla copertura dell'edificio principale e prospettino su chiostrine o comunque su spazi completamente interni all'edificio;

- siano collocati in appositi vani ricavati nello spazio sottostante la falda della copertura, schermati da idonee grigliature che riprendano le linee del manto di copertura.

2. Non è consentito installare impianti tecnologici a vista (quali pompe di calore, unità moto condensanti, accessori e simili) sulle falde delle coperture inclinate. I medesimi impianti ed accessori, ovunque collocati in esterno dovranno essere idoneamente schermati.

Pannelli solari termici e fotovoltaici

3. L'installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici nei casi in cui non sia espressamente vietata dallo strumento urbanistico dovrà essere opportunamente studiata in modo da:

- non alterare le caratteristiche tipologiche ed il disegno della copertura;

- limitarne la visibilità dagli spazi pubblici.

4. L'installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici sulle falde di coperture inclinate nei casi in cui non sia espressamente vietata dallo strumento urbanistico dovrà garantire:

a. la complanarità degli elementi, anche appoggiati, rispetto al piano di copertura;

b. il rispetto dei requisiti indicati nella tabella che segue:

Pannelli solari termici e fotovoltaici su falde di coperture inclinate – requisiti

- *Superficie massima in rapporto alla falda:* 30% della falda
- *Conformazione* forma poligonale quadrilatera o comunque congruente con la conformazione della falda
- *Arretramento minimo rispetto al filo esterno della facciata ed al colmo:* m 1,5
- *Distanza minima dal confine:* m 1,5

5. Fatta salva la più restrittiva disciplina dello strumento urbanistico, sono ammesse, senza le limitazioni di cui al comma che precede, pannelli del tipo completamente incassato e non riflettente, ovvero che adottino tecnologie avanzate che integrano i dispositivi con gli elementi che compongono il manto delle coperture inclinate (tegole fotovoltaiche e similari).

6. L'installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici sulle falde di coperture piane nei casi in cui non sia espressamente vietata dallo strumento urbanistico, deve garantire il rispetto dei requisiti indicati nella tabella che segue:

Pannelli solari termici e fotovoltaici su falde di coperture piane – requisiti

- *Arretramento minimo rispetto al filo esterno della facciata* m 1
- *Massima inclinazione ammessa* 15,00%
- *Distanza minima dal confine* m 1,50

7. E' fatta eccezione ai limiti riportati nella precedente tabella per installazioni su coperture piane di edifici produttivi ricadenti all'interno della zona omogenea D.

Art. 80 - Insegne, numeri civici e cartelli indicatori

Insegne

1. Le facciate dei fabbricati di nuova costruzione o derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica, quando i fabbricati medesimi prevedano locali a destinazione commerciale o esercizi pubblici, devono essere di norma predisposte per le relative mostre ed insegne, da collocare esclusivamente nei vani e spazi prestabiliti, con oggetto non superiore a cm 5, elevabili fino a cm 15 quando posizionate ad un'altezza pari ad almeno ml 2,50 dalla quota del retromarcia piede.

Numeri civici

2. In caso di costruzione di nuovi fabbricati o di apertura di nuove porte di accesso ai fabbricati esistenti, il proprietario deve provvedere ad applicare la numerazione con materiali e modalità che garantiscano un opportuno inserimento nel contesto, previa richiesta di numero civico ai competenti uffici comunali.

Cartelli indicatori

3. E' riservato al Comune, senza corresponsione di alcuna indennità o compenso, il diritto di collocare sulle facciate degli stabili di proprietà privata i cartelli indicatori delle vie o piazze e quelli portanti indicazioni di pubblica utilità. 4. I proprietari hanno l'obbligo di non rimuovere detti cartelli, di non sottrarli alla pubblica vista e di rinnovarli quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti loro imputabili.

Art. 81 - Tende e dispositivi di oscuramento

1. Le tende ed i dispositivi di oscuramento in genere sono ammessi a condizione che:

- non comportino alterazione della composizione architettonica dei prospetti;
- garantiscano un corretto inserimento nel contesto;
- sia assicurata la necessaria coerenza, nell'ambito del singolo edificio, con uniformità di tipologia, materiali e colori;
- non individuino spazi stabilmente richiusi o destinati a funzioni tali da configurarsi quali locali primari o di supporto/servizio alla funzione primaria come definiti agli artt. 59 e 65;
- presentino le specifiche caratteristiche definite nella tabella che segue:

Tende e dispositivi di oscuramento - specifiche

Tipologia

- a. tenda di tipo retrattile in materiale non rigido
 - b. pergolato/brise soleil ad elementi rigidi a formare superfici discontinue e permeabili
- **Colori e materiali** Tali da garantire un coerente inserimento nel contesto e nell'edificio

Capitolo XII:

NORME DI TUTELA DELL'ASPETTO ESTERIORE DELLE ZONE E DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Art. 82 - Finalità e campo di applicazione

1. Al fine di tutelare e conservare i caratteri architettonici tipici del tessuto urbano storicizzato e del territorio aperto, il presente capitolo definisce misure di tutela relative alle varie parti ed elementi degli edifici di valore storico architettonico, di interesse documentale e costituenti il tessuto storico o storicizzato, che contribuiscono a formare l'immagine della città.

2. Le misure di tutela definite al presente capitolo per gli edifici si applicano a qualsiasi intervento che vada ad interessare gli edifici costituenti il tessuto urbano storicizzato e caratterizzanti gli insediamenti storici del territorio aperto, in particolare:

- edifici sottoposti dal PRG alle classi di intervento 0, 1, 2, 3, 4, 8;
- edifici costruiti prima dell'anno 1942 ricadenti nelle zone agricole di particolare valore ambientale (sottozone E1-E2 del PRG vigente).

Art. 83 - Criteri e prescrizioni generali

1. Nell'ambito della zona omogenea "A" e nelle zone agricole di particolare valore ambientale (sottozone "E1" ed "E2" del vigente PRG ed invarianti del Piano Strutturale) e prescritta la generale conservazione ed il mantenimento dei valori storici, architettonici, tipologici e documentari dell'esistente patrimonio edilizio-urbanistico e del relativo tessuto viario.

2. Sugli elementi che contribuiscono a formare l'aspetto esteriore degli edifici di particolare interesse sopra individuati qualsiasi intervento deve garantire:

- a. il mantenimento degli elementi originari e tipici della tradizione;
- b. la conservazione degli elementi di rilevante ed autonomo interesse storico-artistico e, quando ciò non sia possibile per l'avanzato stato di degrado, la ricostruzione filologica degli stessi;
- c. il trattamento delle parti compromesse da modificazioni o inserimenti incongrui, con impiego di forme, materiali, cromie e tecnologie tradizionali finalizzato al ripristino dell'originario assetto, quando possibile, o comunque a restituire assetti maggiormente coerenti con i caratteri dell'edificio e del contesto;
- d. l'impiego di materiali, colori e tecniche tradizionali o comunque compatibili con l'immagine complessiva del contesto e con quelle della tradizione fiorentina in genere, in ogni tipo di intervento di modifica dell'aspetto esteriore degli edifici.

3. Fermi restando i criteri definiti al precedente comma, le specifiche prescrizioni di tutela definite al presente capitolo non si applicano nei casi di:

- interventi su edifici, o porzioni dei medesimi, notificati quali Beni culturali ai sensi del D.Lgs.

42/04, a condizione l'intervento difforme sia stato esplicitamente autorizzato dall'Ente preposto alla tutela del vincolo;

- particolari fattispecie, esaurientemente documentate e puntualmente motivate, a condizione che si collochino al di fuori del centro storico UNESCO e che siano adottati idonei accorgimenti che garantiscano le finalità di tutela di cui al precedente comma;

particolari fattispecie, esaurientemente documentate e puntualmente motivate per edifici inclusi nel centro storico UNESCO, a condizione siano adottati idonei accorgimenti che garantiscano le finalità di tutela e che siano sottoposte a preventiva verifica con acquisizione del parere della Commissione Edilizia Interna.

4. Nel caso di nuove edificazioni, di interventi di ristrutturazione urbanistica o, in genere, di interventi su edifici di recente costruzione, la compatibilità con il contesto urbano può essere assicurata anche mediante una progettazione particolarmente accurata che, pur ricorrendo a tecniche e materiali contemporanei, assicuri comunque il corretto inserimento, nel contesto sottoposto a tutela, di edifici che possono anche qualificarsi apertamente come prodotti dell'architettura contemporanea.

Art. 84 - Coperture

Conformazione

1. In linea generale è prescritto il mantenimento delle coperture esistenti e del loro carattere tradizionale ed è vietato sostituirle con altre di diversa conformazione o geometria, anche qualora si debba procedere all'integrale rifacimento.

2. Le limitazioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso di coperture che già siano state oggetto di sopraelevazioni o di trasformazioni e che risultino incompatibili con il carattere dell'edificio o del contesto. In tali casi sono ammesse le modifiche volte a ripristinare la conformazione originaria o conseguire una nuova conformazione della copertura più consona ai caratteri architettonici dell'edificio e del contesto.

3. Sono ammesse modeste modifiche alle coperture che non incidano in maniera significativa sulla loro conformazione e geometria (quali la formazione di abbaini, lucernari o simili) qualora per dimensione, ubicazione e conformazione, non ne pregiudichino il carattere tradizionale e la progettazione sia tale da garantire la compatibilità dell'intervento con il contesto, nel rispetto delle specifiche prescrizioni individuate per gli abbaini e per tutti gli altri elementi di corredo delle coperture.

4. Nel caso di demolizioni e ricostruzioni, di ristrutturazioni, o di sostituzione di coperture piane o semipiane con coperture a falde inclinate la pendenza delle falde del tetto dovrà essere congruente con quella delle coperture degli edifici contermini e non potrà comunque superare il 30%, salvi i casi di maggiori pendenze preesistenti. In tali particolari casi la sostituzione è ininfluente

ai fini della determinazione della sagoma dell'edificio.

5. Non è consentita la sostituzione di coperture a falda con coperture piane, se non per i corpi edilizi minori, estranei al tessuto più antico ed ubicati a quota nettamente inferiore rispetto a quella della gronda dell'edificio principale, sempre che non prospettino sulla pubblica via.

Manti

6. Si considerano manti di copertura originari e tipici della tradizione, da mantenere e conservare, quelli costituiti da:

- embrici e coppi in cotto, disposti in file parallele e ad elementi separati;

- tegole marsigliesi, limitatamente alle tipologie paleoindustriali ed all'architettura del primo Novecento.

7. Nel caso di rimaneggiamento di tali manti di copertura è obbligatoria la riutilizzazione degli elementi smontati. Quando ciò non sia possibile per l'eccessivo degrado o per la presenza di elementi maniera alternata e casuale, di nuovi elementi dello stesso tipo e pezzatura di quelli originari, prediligendo l'utilizzo di materiale di recupero dello stesso tipo e cromia di quello non reimpiegabile.

8. Per la realizzazione di sfiati deve privilegiarsi l'impiego di tegole speciali della tradizione, opportunamente sagomate (fraticini), evitando l'impiego di tubi che fuoriescono dal manto di copertura, ovvero, quando ciò non risulti possibile, occultando la tubazione con un comignolo in muratura con finitura ad intonaco civile.

9. L'inserimento di elementi quali strati di impermeabilizzazione e/o coibentazione deve avvenire con accorgimenti tali da nascondere alla vista, con particolare riguardo alle linee di gronda e ai profili delle falde.

10. I manti degli edifici con copertura piana, quando vengano mantenuti, devono intonarsi cromaticamente con il manto tradizionale in cotto delle coperture inclinate.

Art. 85 - Abbaini e lucernari

Abbaini

1. Gli abbaini e lucernari esistenti devono essere conservati e restaurati. Quando ciò non fosse possibile, essi devono essere ricostruiti in maniera fedele, conservandone le forme ed impiegando gli stessi materiali e tecniche costruttive.

2. La costruzione di nuovi abbaini e lucernari, lo spostamento di quelli esistenti o la variazione delle loro dimensioni è ammessa solo previa dimostrazione di reali esigenze funzionali e sempre a condizione che non contrastino con altre norme del presente Regolamento e che siano realizzati con forme, tecniche costruttive e materiali tradizionali.

3. Per i fini del comma precedente si considerano, in linea generale abbaini di carattere tradizionale, quelli del tipo a due falde o ad una falda compluviata, realizzati in muratura, intonacati e tinteggiati nello stesso colore della facciata e con lo stesso manto di copertura della falda su cui si inseriscono.

4. Per le medesime finalità di tutela si individuano le seguenti casistiche di abbaini la cui nuova realizzazione è motivata da reali esigenze funzionali, nonché i relativi limiti dimensionali.

Nuovi Abbaini e lucernari - requisiti

Tipologia ammessa

- abbaini necessari per l'aerazione ed illuminazione di locali sottotetto adibiti ad abitazione permanenti (locali di tipo primario): **Massimo numero ammesso**

proporzionato alla superficie di pavimento del locale sottotetto con riferimento ai rapporti aero-illuminanti minimi: **Limiti dimensionali** superficie massima assoluta di mq 1,20 ed una lunghezza massima di ml 1,50 per ciascun abbaino

- abbaini necessari per consentire l'agevole accesso alla copertura o ventilazione del piano sottotetto nel quale non siano presenti locali di abitazione permanente: **Massimo numero ammesso:** un solo abbaino per ogni unità immobiliare; **Limiti dimensionali:** la superficie della finestra non deve essere superiore a mq 0,80 con la dimensione minore non inferiore alla metà del lato più lungo.

Lucernari

5. Per i lucernari emergenti dalla falda del tetto, qualsiasi sia la loro tipologia, valgono le stesse norme di tutela già dettate per gli abbaini.

6. Per quanto attiene i lucernari giacenti sul piano della falda, è prescritto il mantenimento di quelli di carattere tradizionale (tipicamente di grandi dimensioni, fissi e finalizzati all'illuminazione di pozzi scala).

7. La realizzazione di nuovi lucernari a filo della falda è ammessa con le stesse modalità e limitazioni già previste gli abbaini. Per detti lucernari sono escluse superfici vetrate di tipo specchiante e installazioni in sporgenza rispetto alla linea di massimo estradosso della copertura.

Art. 86 - Elementi di gronda e pluviali

Aggetti di gronda e gioghi

1. La modifica di aggetti di gronda e gioghi e consentita solo in corrispondenza di soprelevazioni o superfetazioni oppure nel caso di elementi alterati da precedenti interventi che ne abbiano compromesso il carattere tradizionale. In tali casi sono ammesse le modifiche necessarie a ripristinare la conformazione originaria oppure, ove ciò non risulti possibile, a conseguire una nuova conformazione più consona ai caratteri architettonici dell'edificio e del contesto.

2. E' in ogni caso vietato:

- sostituire elementi tradizionali con altri che presentino tecniche costruttive, materiali o colori estranei alla tradizione fiorentina, quali, ad esempio, travetti in cemento in luogo dei tipici correnti lignei sagomati, scempiati di laterizio forato in luogo dei tradizionali elementi in laterizio pieno (campigiane) trattenuti da seggiola lignea, perlinati in luogo di tavolati e altre simili incongrue sostituzioni;
- intonacare o verniciare a corpo scempiati in cotto o tavolati;
- realizzare gioghi di aggetto superiore a mezzo embrice.

Canali di gronda e pluviali

3. I canali di gronda ed i discendenti pluviali devono sempre avere sezioni rispettivamente semicircolare e circolare ed essere generalmente realizzati in rame. E' ammesso l'impiego della

lamiera solo quando questa sia verniciata con cromie da individuare nella gamma dei marroni e dei grigi, in armonia con il contesto di inserimento.

4. Il posizionamento e l'andamento dei discendenti pluviali deve essere rispettoso dei caratteri architettonici e compositivi della facciata e coerente con i medesimi, senza occludere alla vista particolari architettonici o decorativi, prediligendo calate di tipo verticale continuo, poste alle estremità della facciata, se possibile favorendone l'uso da parte di due edifici contigui. Il pluviale deve comunque garantire l'integrità di eventuali cornici orizzontali ed elementi architettonici a rilievo tramite apposita sagomatura con andamento curvilineo intorno alla sezione dell'elemento a rilievo.

5. La parte terminale dei discendenti pluviali collocati su pareti prospettanti sulla pubblica via deve essere posizionata sotto traccia per tre metri dalla quota del marciapiede. Quando ciò non risulti possibile, la parte terminale del discendente pluviale dovrà essere realizzata in ghisa per un'altezza di almeno metri 1,50 da terra.

6. Ogni qualvolta si debba procedere alla sostituzione di canali di gronda e discendenti pluviali devono essere conservati e restaurati, ove presenti, gli elementi accessori e decorativi tipici della tradizione fiorentina quali cicogne, rosoni, gocciolatoi, sifoni, antefisse decorative e simili.

7. E' vietato l'utilizzo di materiali plastici, dell'acciaio inox e della lamiera zincata non verniciata.

Art. 87 - Intonaci

Prescrizioni di carattere generale

1. In linea generale ogni intervento sulle facciate deve privilegiare la conservazione, nel carattere e finitura originari, dei tradizionali intonaci a base di malta di calce. Le integrazioni che si rendessero necessarie a causa di localizzati stati di degrado devono essere eseguite con materiali e tecniche analoghe a quelle dell'intonaco originario da conservare.

2. Gli intonaci di valore storico, tipologico o documentario che manifestassero fenomeni di distacco dal supporto murario devono essere consolidati e mantenuti: il loro integrale rifacimento è ammesso solamente quando non sia possibile alcuna ragionevole forma di restauro.

Modalità di esecuzione e di intervento

3. In ogni caso di totale rifacimento degli intonaci, questi devono essere ricostituiti impiegando gli stessi materiali e tecniche originarie. In via generale si considerano eseguiti con tecnica riconducibile a quella originaria:

- a. l'intonaco eseguito con malta di calce e sabbia con finitura al civile;
- b. l'intonaco eseguito con malta di calce e sabbia con finitura a grassello di calce, disteso senza guide seguendo l'andamento delle murature.

4. Gli interventi di manutenzione e ripristino degli intonaci di facciata devono essere estesi a tutte le parti visibili dalla pubblica via, comprese le canne fumarie, i comignoli, le porzioni

emergenti dalla copertura ed in genere tutte le parti visibili che siano state concepite per essere intonacate.

Detti interventi devono essere sempre completati dalla tinteggiatura degli intonaci in conformità alle prescrizioni del presente capitolo.

5. Nel corso di qualsiasi intervento di ripristino o rifacimento degli intonaci si deve avere cura di conservare ed evidenziare vecchi numeri civici, targhe stradali, lapidi commemorative ed indicative, ferri battuti e qualsiasi altro simile elemento che, concepito per essere visibile al di sopra dell'intonaco, costituisca documento dell'evoluzione storica dell'edificio.

In occasione dei medesimi interventi si deve inoltre procedere obbligatoriamente alla rimozione delle balze e zoccolature (in pietra, marmo od altro materiale) che fossero state aggiunte in tempi recenti all'edificio e che risultino non pertinenti con l'impianto originale della facciata.

6. E' fatto divieto di:

- rimuovere gli intonaci per evidenziare o mettere in vista paramenti murari o elementi strutturali (archi, piattabande, travi in legno e simili) che non fossero originariamente a vista;
- utilizzare malta cementizia o miscele a prevalente contenuto di cemento o intonaci plastici;
- mantenere a vista la superficie parietale intonacata, omettendone la tinteggiatura.

Art. 88 - Elementi architettonici e decorativi in pietra

Elementi in pietra naturale

1. Gli elementi architettonici e decorativi in materiale lapideo di valore storico-architettonico o tipologico devono essere mantenuti e conservati nel carattere e nella finitura originari, senza alcuna apprezzabile alterazione dell'aspetto esteriore.

2. A tal fine è prescritto che detti elementi siano oggetto di periodica manutenzione e pulitura, con adozione di tutti gli accorgimenti atti a prevenirne o rallentare il degrado, nonché degli interventi di restauro individuati nella tabella che segue, ogni qualvolta detto degrado si evidenzia in misura non più controllabile con la semplice manutenzione.

3. Qualsiasi operazione di pulitura del materiale lapideo dai depositi o di consolidamento superficiale deve essere controllabile in ogni sua fase, graduale e selettiva, in modo da non recare danno alla conservazione della pietra.

4. Nel caso di elementi lapidei con caratteristiche scultoree o con lavorazione particolarmente complessa non è consentito reintegrare le eventuali parti che siano andate perdute, né procedere alla sostituzione di detti elementi, qualsiasi sia il loro stato, con altri di nuova lavorazione o di recupero.

Elementi in finta pietra

5. Ai fini del presente Regolamento si identificano con la generica dizione di "finta pietra" tutti gli elementi architettonici e decorativi, solitamente a rilievo, realizzati mediante riporti di malta opportunamente sagomata e lavorata per riproporre profili, tessiture e finiture proprie degli elementi in pietra naturale nonché gli altri tipi di intonaco lavorato ad essi

assimilabili (bozzati, bugnati, cornici, modanature, cornicioni, fasce marcapiano, lesene, stipiti, capitelli, mensole, zoccolature, intonaci incisi o decorati, ecc.).

6. Detti elementi sono soggetti al rispetto dei criteri e delle prescrizioni in materia di manutenzione periodica, di restauro e di modalità operative previste per gli elementi in pietra naturale, salva la diversa tipologia dei materiali da utilizzare.

7. Quando lo stato di degrado di un elemento decorativo in finta pietra sia talmente avanzato da non consentire alcuna ragionevole forma di consolidamento o restauro, ne è prescritto il rifacimento, nel rispetto degli elementi contigui. In tal caso le parti ricostruite devono riprendere esattamente, per forma, tessitura, finitura superficiale e colore quelle preesistenti, in modo da non indurre alcuna alterazione della veste architettonica della facciata.

Art. 89 - Murature a faccia vista

1. I paramenti murari in pietra o in mattoni a faccia vista che costituiscono elemento tipico della tradizione fiorentina devono essere mantenuti e conservati nel carattere e nella finitura originari, senza introdurre alcuna diversa tipologia od alterazione cromatica.

Prescrizioni di restauro degli elementi lapidei

Forme di degrado ricorrenti

- Elementi lapidei mobili o in precarie condizioni di stabilità ***Intervento:*** consolidamento di profondità
- Superfici con lacune o discontinuità superficiali o già interessate da incollaggi o consolidamenti di profondità; ***Intervento:*** stuccatura superficiale
- Superfici con assorbimenti d'acqua eccessivi; ***Intervento:*** Idonei trattamenti protettivi
- Elementi aggettanti (davanzali, cornicioni e simili) con facce superiori che presentino discontinuità, avvallamenti ed irregolarità superficiali suscettibili; ***Intervento:*** Regolarizzazione, se necessario, protezione con lamine metalliche appositamente sagomate e lavorate
- Presenza di estese lacune su elementi lapidei di lavorazione elementare e che non presentino specifico ed autonomo valore storico-artistico; ***Intervento:*** sostituzione o reintegrazione con elementi in pietra dello stesso tipo, finitura e lavorazione dell'elemento sostituito

3. Qualsiasi operazione di pulitura del materiale lapideo dai depositi o di consolidamento superficiale deve essere controllabile in ogni sua fase, graduale e selettiva, in modo da non recare danno alla conservazione della pietra.

4. Nel caso di elementi lapidei con caratteristiche scultoree o con lavorazione particolarmente complessa non è consentito

reintegrare le eventuali parti che siano andate perdute, ne procedere alla sostituzione di detti elementi, qualsiasi sia il loro stato, con altri di nuova lavorazione o di recupero.

Elementi in finta pietra

5. Ai fini del presente Regolamento si identificano con la generica dizione di “finta pietra” tutti gli elementi architettonici e decorativi, solitamente a rilievo, realizzati mediante riporti di malta opportunamente sagomata e lavorata per riproporre profili, tessiture e finiture proprie degli elementi in pietra naturale nonché gli altri tipi di intonaco lavorato ad essi assimilabili (bozzati, bugnati, cornici, modanature, cornicioni, fasce marcapiano, lesene, stipiti, capitelli, mensole, zoccolature, intonaci incisi o decorati, ecc.).

6. Detti elementi sono soggetti al rispetto dei criteri e delle prescrizioni in materia di manutenzione periodica, di restauro e di modalità operative previste per gli elementi in pietra naturale, salva la diversa tipologia dei materiali da utilizzare.

7. Quando lo stato di degrado di un elemento decorativo in finta pietra sia talmente avanzato da non consentire alcuna ragionevole forma di consolidamento o restauro, ne è prescritto il rifacimento, nel rispetto degli elementi contigui. In tal caso le parti ricostruite devono riprendere esattamente, per forma, tessitura, finitura superficiale e colore quelle preesistenti, in modo da non indurre alcuna alterazione della veste architettonica della facciata.

Art. 89 - Murature a faccia vista

1. I paramenti murari in pietra o in mattoni a faccia vista che costituiscono elemento tipico della tradizione fiorentina devono essere mantenuti e conservati nel carattere e nella finitura originari, senza introdurre alcuna diversa tipologia od alterazione cromatica.

2. Detti paramenti sono soggetti al rispetto dei criteri e delle prescrizioni in materia di manutenzione periodica e, ove necessario, di restauro previste per gli elementi in pietra naturale, salva la diversa tipologia dei materiali da utilizzare, e con l'obbligo di estendere l'intervento di recupero a tutti gli elementi decorativi e particolari architettonici che facciano parte integrante della facciata.

3. Reintegrazioni di paramenti murari a faccia vista sono ammesse nei soli casi in cui non sia praticabile alcuna diversa forma di consolidamento e recupero dell'integrità del paramento, ovvero nei casi di dissesti statici, con il metodo cosiddetto “a cucì e scucì”, adottando medesimo materiale, pezzatura, lavorazione, colore, finitura superficiale e tipologia di stuccatura e di quelli originari

4. L'integrale demolizione e ricostruzione dei paramenti murari a faccia vista è ammessa solo in caso di dissesti statici di tale entità e gravità da renderne impraticabile il restauro. In tali casi il paramento può essere rimosso e successivamente ricostruito nella esatta forma e tessitura preesistente, impiegando gli stessi materiali rimossi, od altri analoghi, ed adottando i criteri di finitura superficiale già prescritti per altri tipi di lavorazione.

5. Le reintegrazioni di ampiezza significativa e le ricostruzioni filologiche, pur rispettando le prescrizioni generali di cui ai commi precedenti, devono in genere denunciare chiaramente la loro natura mediante idonei accorgimenti che, pur senza introdurre alterazioni dell'immagine complessiva della facciata, evidenzino in maniera inequivoca l'epoca di esecuzione successiva al resto del paramento.

Art. 90 - Tinteggiature

Prescrizioni di carattere generale

1. Tutte parti esterne degli edifici che siano intonacate (facciate, prospetti interni, parti emergenti dalla copertura, canne fumarie, ecc.) devono essere tinteggiate con tecniche, materiali e colori riconducibili a quelli della tradizione fiorentina, analoghi a quelli originari o storicizzati, tali comunque da garantire un idoneo inserimento nel contesto ambientale.

Si considerano rispondenti alla prescrizione di cui al comma precedente, in via prioritaria, le tecniche di tinteggiatura a buon fresco ed a calce. Sono ammesse tecniche e materiali diversi tali tuttavia da garantire un idoneo inserimento nel contesto ambientale.

Colori e toni delle tinteggiature

3. Il colore da impiegarsi, di norma, deve essere scelto a seguito di idonei saggi ed accurata analisi stratigrafica da eseguirsi sulla facciata che può essere omessa, o disattesa in conseguenza di ricerche storiche o iconografiche che abbiano prodotto risultati certi ed attendibili. In linea generale il colore della tinteggiatura sarà quello, non necessariamente originario, pertinente la situazione storicizzata della facciata e del contesto.

4. In assenza di riferimenti attendibili in relazione al colore originario o storicizzato di una facciata, i colori ed i toni delle tinteggiature devono comunque essere riconducibili alla gamma naturale dell'architettura fiorentina e tali da ben armonizzarsi con il contesto.

5. Nel caso di cui al comma precedente, in presenza di edifici accorpato o frazionati, si procede sulla base dei seguenti criteri:

- quando l'edificio accorpato sia costituito da nuclei edilizi che evidenzino ancor oggi la propria originaria autonomia formale (diversi allineamenti orizzontali delle finestre, differente assetto dei piani terra, diversa altezza dei fabbricati ecc.) si interverrà di norma con più colori distinti, anche se tutti i nuclei risultano essere di un'unica proprietà;

- quando l'edificio risulti frazionato in più proprietà ma conservi inequivocabilmente la tipologia originaria di unica unità edilizia, la colorazione deve essere unica.

6. In linea generale tutti gli interventi di tinteggiatura devono prevedere la diversificazione cromatica degli elementi architettonico-decorativi (lesene, cornici, cornicioni, davanzali, marcapiani, infissi, inferriate, rivestimenti del piano terra tipo intonaco bugnato, ecc.) e tecnologico-funzionali (canali di gronda, pluviali ecc.).

Decorazioni pittoriche ed apparati decorativi

7. Qualsiasi intervento di tinteggiatura deve assicurare la conservazione ed il recupero di eventuali decorazioni pittoriche originarie o storicizzate (finti bugnati, fasce marcapiano, incorniciature di finestre, infissi, cantonate in bozze, lesene, ecc.). In presenza di lacune particolarmente estese, il rifacimento delle parti mancanti sarà consentito solo quando sia possibile ricostruire con certezza il modulo costitutivo dell'apparato medesimo.

8. Nel caso di edifici che non presentino allo stato attuale riquadrature od altre decorazioni pittoriche, ma che per tipologia, epoca di costruzione ed inserimento nel contesto rimandino all'uso di simili decorazioni, può essere ammessa la realizzazione di un semplice apparato decorativo costituito da fasce marcapiano, fasce marca-davanzale e riquadri a porte e finestre.

Art. 91 - Serramenti esterni

1. Ogni intervento sulle facciate deve privilegiare la conservazione e il ripristino dei serramenti di oscuramento, delle finestre e delle porte caratteristici e tipici della tradizione fiorentina, nel rispetto delle particolari prescrizioni di cui ai successivi comma.

2. Nel caso necessiti procedere alla sostituzione di serramenti di oscuramento di cui ai commi precedenti, i nuovi serramenti devono mantenere invariate le forme, la lavorazione e i materiali del tipo tradizionale, uniformandole se di foggia diversa e rispettando le prescrizioni particolari di cui ai successivi comma.

3. In ogni intervento che interessi la facciata nella sua interezza, si deve procedere alla rimozione di serramenti di oscuramento, infissi, porte e portoni, serrande e vetrine incongrui, con nuovi serramenti coerenti con i caratteri dell'edificio e rispondenti alle prescrizioni del presente Regolamento.

4. E' vietato:

- l'impiego di serramenti di oscuramento, finestre e porte finestre diversi da quelli tipici e caratteristici della tradizione fiorentina o la loro sostituzione con altre tipologie, incongrue ed incompatibili con i caratteri architettonici della facciata;

- installare serramenti esterni di oscuramento su edifici che siano stati originariamente concepiti come privi dei medesimi. In tali casi è ammessa la sola installazione di scuretti sul lato interno;

- l'adozione, per le parti vetrate di finestre, porte finestre o portoni, di vetri a specchio o suddivisioni del tipo inglese, salvo che per il recupero di tipologie originarie o comunque congrue con il contesto ambientale;

- l'utilizzo di infissi con finiture incompatibili con i caratteri architettonici della facciata;

- l'uso di doppie finestre apposte sul filo esterno della facciata o comunque esternamente all'infisso originario.

5. E' fatta salva la possibilità, per edifici che non presentino un autonomo e particolare interesse documentale di adottare

materiali innovativi, in particolare per le finalità del risparmio energetico, a condizione che sia garantito un idoneo inserimento nel contesto.

Serramenti d'oscuramento, finestre e porte-finestre

6. Sono considerati tipici della tradizione fiorentina, da adottare negli interventi, secondo i criteri sopra definiti, le tipologie di serramenti di oscuramento e finestre, le colorazioni e finiture individuate nella tabella che segue:

Serramenti di oscuramento tipici della tradizione fiorentina - caratteristiche

- persiane alla fiorentina, nelle varianti con e senza gelosie, con apertura ad ante o, limitatamente ai piani inferiori, scorrevole; **colori:** Tradizionali, nei toni del verde e del marrone, (quando non altrimenti documentato, o dedotto dalle tracce originali); **Finitura superficiale:** Verniciatura a corpo di tipo opaco
- scuretti apposti direttamente sulla parte interna dell'infisso vetrato (con particolare riferimento agli edifici di più antico impianto ed a quelli di origine colonica); **Finitura superficiale:** Verniciatura a corpo o trasparente di tipo opaco
- avvolgibili in legno (limitatamente ad alcune tipologie di edifici novecenteschi, quando presenti originariamente); **Finitura superficiale:** Verniciatura trasparente di tipo opaco

Finestre o porte finestre tipiche della tradizione fiorentina - caratteristiche

Finitura superficiale

- finestre in legno, a telaio unico o suddivise in due telai di uguale dimensione, a luce intera o interrotta da una o più bacchette trasversali anch'esse in legno; **Colori:** Tradizionali, nei toni del bianco e del marrone, (quando non altrimenti documentato, o dedotto dalle tracce originali); **Finitura superficiale:** Finitura di tipo opaco, trasparente solo quando l'impostazione originaria dell'edificio non prevede espressamente infissi verniciati

7. Quando sia dimostrato che la conservazione o riproposizione delle finestre tipiche della tradizione fiorentina non sia possibile od opportuna, saranno ammissibili:

- infissi in ferro, verniciati in color piombaggine od altro colore scuro che ben si armonizzi con la facciata su cui deve inserirsi;
- in casi del tutto particolari, infissi in altri materiali purché con finitura idonea a garantire il necessario requisito di compatibilità ed il miglior inserimento nel contesto.

8. In linea generale tutti i serramenti di oscuramento, nonché le finestre e porte finestre della stessa unità edilizia devono avere la medesima tinta e tonalità. Nel caso di edifici accorpato o

Finestre o porte finestre tipiche della tradizione fiorentina - caratteristiche

Tipologia Colori Finitura superficiale

finestre in legno, a telaio unico o suddivise in due telai di uguale dimensione, a luce intera o interrotta da una o più bacchette trasversali anch'esse in legno

Tradizionali, nei toni del bianco e del marrone, (quando non altrimenti documentato, o dedotto dalle tracce originali).

Finitura di tipo opaco, trasparente solo quando l'impostazione originaria dell'edificio non prevede espressamente infissi verniciati

Serramenti di oscuramento tipici della tradizione fiorentina - caratteristiche

tipologia colori Finitura superficiale

persiane alla fiorentina, nelle varianti con e senza gelosie, con apertura ad ante o, limitatamente ai piani inferiori, scorrevole; Tradizionali, nei toni del verde e del marrone, (quando non altrimenti documentato, o dedotto dalle tracce originali)

Verniciatura a corpo di tipo opaco scuretti apposti direttamente sulla parte interna dell'infisso vetrato (con particolare riferimento agli edifici di più antico impianto ed a quelli di origine colonica)

Verniciatura a corpo o trasparente di tipo opaco avvolgibili in legno (limitatamente ad alcune tipologie di edifici novecenteschi, quando presenti originariamente)

Verniciatura trasparente di tipo opaco

84 frazionati, valgono inoltre le prescrizioni già impartite al precedente articolo per le tinteggiature.

9. Gli interventi dovranno altresì garantire la conservazione della ferramenta degli infissi, quali cardini, arpioni, bandinelle, squadrette, maniglie, cremonesi, spagnolette, chiavistelli e ferma-imposta che, quando non riutilizzabili, devono riprendere la forma e la lavorazione di quelli tradizionali.

Porte e portoni

10. Quando la conservazione o riproposizione delle porte e portoni di cui ai commi precedenti non risulti possibile a causa delle diverse funzioni cui vengono destinati i locali retrostanti, e ammissibile la loro sostituzione con infissi che, seppur di diversa fattura, risultino comunque compatibili con l'impostazione architettonica della facciata.

11. L'eventuale sostituzione di porte o portoni con infissi vetrati, quando necessaria per consentire l'utilizzo dei locali retrostanti, è ammissibile a condizione che siano rispettati i criteri di compatibilità di cui al comma precedente.

12. Per tutti i tipi di porta o portone è prescritto che:

- la finitura superficiale sia di tipo opaco, escludendosi qualsiasi tipo di finitura lucida;

- il colore, quando non documentato o dedotto dalle tracce originali, sia quello, scelto tra i tradizionali,

che meglio si armonizza con la tinteggiatura della facciata. Possono essere adottate verniciature trasparenti che mantengano a vista la venatura del legno solo quando l'impostazione originaria dell'edificio non preveda espressamente infissi verniciati a corpo in un determinato colore.

13. In linea generale porte e portoni possono essere di foggia, materiale e colore diversi rispetto alle finestre e porte finestre della stessa unità edilizia.

Serrande e simili

14. In corrispondenza delle aperture di facciata (vetrine, ingressi e simili) sono ammesse esclusivamente:

- serrande di sicurezza avvolgibili del tipo a maglia, verniciate in colori analoghi a quello dell'infisso retrostante;

- serrande del tipo in lamiera zincata microforata o comunque tali da non comportare alterazione della composizione architettonica delle facciate.

15. Cancelli o cancelletti di tipo pieghevole possono essere impiegati in sostituzione delle serrande quando presentino analogo o migliore livello di compatibilità con la facciata. Sono in ogni caso esclusi i cancelletti estensibili in lega leggera con finitura naturale.

Vetrine e simili

16. In linea generale è prescritta la conservazione delle vetrine e dei serramenti ad esse assimilabili coevi agli edifici sottoposti al regime di tutela di cui al presente Capitolo, nonché di quelle che, seppur posteriori, facciano parte integrante di un nuovo assetto della facciata degno di tutela o comunque siano tipiche di determinati periodi storici.

17. In caso di degrado particolarmente accentuato e ammessa la loro sostituzione con nuove vetrine che ne ripropongano i caratteri formali a condizione che:

- siano arretrate rispetto al filo della facciata di almeno cm 13;

siano impiegati materiali e finiture consone all'immagine storica dell'edificio, non introducendo alterazione nella composizione architettonica delle facciate.

Elementi in ferro

18. In linea generale è prescritta la conservazione degli elementi in ferro lavorato esistenti quando coevi con i medesimi nonché quando, seppur posteriori, facciano parte integrante di un nuovo assetto della facciata degno di tutela o comunque risultino tipici di determinati periodi storici.

19. Detti elementi (grate di finestre, ringhiere, cancelli e cancellate, rostre di sopraluci e i piccoli elementi di arredo come ferma-imposte, anelli, porta stendardi, ferri battuti in genere, ecc.) non potranno essere rimossi e sui medesimi sono ammessi i soli interventi necessari per la loro manutenzione e conservazione. La loro sostituzione è ammessa solo con nuovi elementi che ne ripropongano fedelmente i caratteri formali (per foggia, materiale, colore, finitura superficiale).

20. Salvo casi particolari debitamente documentati, la colorazione degli elementi in ferro di cui ai commi precedenti

deve essere al naturale, con verniciatura opaca di protezione, oppure a corpo con piombaggine.

Art. 92 - Impianti tecnologici di facciata

Prescrizioni di carattere generale

1. Gli impianti tecnologici, di qualsiasi entità e natura, devono essere, per quanto possibile, occultati alla vista, e quando ciò non sia possibile devono essere posati in modo ordinato ed organico, rispettando l'ordito architettonico della facciata ed introducendo nella medesima la minima alterazione possibile. A tal fine, per i diversi elementi, valgono le prescrizioni di seguito specificate.

Cavi elettrici e telefonici

2. In linea generale i cavi della rete elettrica e telefonica devono essere posti sotto traccia e quindi del tutto invisibili all'esterno. Quando ciò non sia possibile, per le caratteristiche della facciata o per l'eccessiva onerosità dell'intervento, dovranno essere rispettate le prescrizioni di disposizione e finitura indicate in tabella:

Posa di cavi elettrici e telefonici in facciata - prescrizioni

Coloritura

- **disposizione:** secondo una linea verticale in corrispondenza dei limiti della facciata od in immediata prossimità dei discendenti pluviali, nascosti dai medesimi ; **Coloritura** Medesimo colore della facciata o dell'elemento decorativo che le nasconde, nel rispetto di eventuali pitture murali, decorazioni a graffito e testimonianze di valore storico-artistiche in genere
- **Disposizione:** secondo linee orizzontali al di sopra di fasce marcapiano od altri elementi decorativi a rilievo, in modo da restare nascosti dai medesimi ; **Coloritura** Medesimo colore della facciata o dell'elemento decorativo che le nasconde, nel rispetto di eventuali pitture murali, decorazioni a graffito e testimonianze di valore storico-artistiche in genere
- **Disposizione:** al di sotto del manto di copertura immediatamente al di sopra del canale di gronda

Quando, per le caratteristiche dell'edificio, non sia possibile conseguire una delle sistemazioni individuate in tabella, e inoltre ammesso disporre i cavi secondo una linea orizzontale immediatamente al di sotto della quota d'imposta dell'aggetto di gronda.

4. In occasione di qualsiasi intervento che interessi la facciata nella sua interezza, anche quando di semplice manutenzione ordinaria, è prescritto il riordino dei cavi secondo i criteri e per le finalità di cui al punto precedente.

Condutture di acqua, gas e simili

5. Ove compatibile con le specifiche norme vigenti in materia, le condutture di acqua, gas e simili devono essere posate sotto traccia, senza essere visibili dall'esterno.

6. Quando ciò non risulti possibile e ammessa l'installazione di tubazioni posate esternamente alla muratura su facciate interne o laterali, comunque in posizione non visibile dalla pubblica via, ordinatamente disposte ad una estremità della facciata, in genere secondo una linea verticale, e dipinte nello stesso colore della facciata. Gli eventuali tratti orizzontali effettivamente indispensabili devono seguire gli elementi orizzontali a rilievo o comunque collocazioni tali da comportare la minima alterazione possibile della facciata.

7. Quando sia inevitabile l'installazione di condutture sulla facciata principale, o comunque su facciate visibili dalla pubblica via, queste devono essere disposte in verticale ad un'estremità della facciata e convenientemente dipinte dello stesso colore della facciata stessa. La tubazione deve, quando possibile, essere installata in un'apposita scanalatura.

Contatori

8. In linea generale i contatori devono essere collocati all'esterno delle singole unità immobiliari, in modo da renderli facilmente accessibili dal Gestore, ma internamente all'edificio o comunque in posizioni diverse dalle facciate prospicienti la pubblica via.

9. Quando ciò risulti impossibile può essere ammessa la collocazione del contatore in una apposita nicchia ricavata nella parete esterna, delle dimensioni strettamente necessarie allo scopo ed opportunamente occultata da uno sportello a filo della facciata di materiale, colore e forma tali da garantire la minor alterazione possibile ed adeguata durabilità nel tempo.

10. In caso di più contatori da collocare in facciata, le nicchie e gli sportelli devono essere ordinatamente allineati.

Pompe di calore, unità moto-condensanti e simili

11. Non è consentito apporre sulle facciate prospicienti la pubblica via, o da essa visibili, impianti tecnologici quali pompe di calore, unità moto-condensanti e simili.

12. Simili installazioni sono ammesse, solo su facciate tergalì, chiostrine o cortili completamente interni all'edificio o comunque non visibili da spazi pubblici, nonché su balconi e terrazze di copertura, se del caso adeguatamente schermate da appositi involucri tinteggiati nel colore più idoneo a ridurre la visibilità (tipicamente quello della muratura cui devono essere addossati), comunque nel rispetto delle prescrizioni in materia di distanze per espulsione aria viziata a parete definite all'art. 45 del presente Regolamento.

13. Qualora risulti indispensabile far sfociare i macchinari su facciate visibili dalla pubblica via, il macchinario deve comunque essere collocato del tutto internamente all'edificio, o appositamente progettato in modo da non arrecare alcuna turbativa all'equilibrio architettonico o all'apparato decorativo della facciata, utilizzando aperture schermate che già caratterizzino il disegno della facciata e che non siano indispensabili a garantire i requisiti igienici minimi previsti dal

presente Regolamento per i locali retrostanti (grigliature già esistenti in facciata, spazi retrostanti persiane da mantenere fisse e similari).

Art. 93 - Altri elementi di facciata

Campanelli, citofoni e videocitofoni

1. L'apposizione di campanelli, citofoni e videocitofoni deve avvenire, in genere, negli sguanci a lato del portone d'ingresso, con apparecchiature realizzate in materiali consoni alla tradizione ed all'immagine della città storica (quali l'ottone, il bronzo, la pietra locale), comunque tali da garantire il migliore inserimento nel contesto.

2. Ove ciò non fosse possibile, essi potranno essere collocati in facciata, immediatamente a lato del portone d'ingresso, in posizione tale da non alterare e coprire elementi architettonici o decorativi.

E' inoltre consentita l'installazione sul portone d'ingresso purché la valenza storicoartistica del serramento lo consenta.

3. Non è mai ammessa la collocazione di campanelli, citofoni e videocitofoni:

- su stipiti in materiale lapideo o comunque su elementi architettonici di rilievo;

- a rilievo, rispetto alla muratura, salvo per lievi oggetti a protezione degli apparecchi installati in facciata e non altrimenti protetti.

4. La pulsantiera deve essere unica ed in essa devono essere riuniti ed ordinati tutti i campanelli delle varie unità che hanno accesso dal portone interessato. Possono essere ammesse due pulsantiere solo nel caso di edifici con due pozzi scala ad ingresso comune.

Cassette postali

5. Le cassette postali devono trovare opportuna collocazione all'interno degli edifici. Ne è pertanto vietata, in linea generale, l'installazione all'esterno, sia a rilievo sulla facciata che su recinzioni e cancelli.

6. E' ammessa la formazione di buche per lettere, con retrostante cassetta apribili esclusivamente dall'interno dell'edificio:

- sui portoni di ingresso che non presentino autonomo interesse storico-artistico;

- quando non sia possibile adottare la soluzione di cui al punto precedente, direttamente in facciata, a fianco del portone e nella stessa posizione adottata per la campanelliera; ordinatamente posizionate, sia tra loro che rispetto alla campanelliera, e contornate da una cornice adeguata alla facciata su cui si inseriscono.

7. Può essere ammessa l'installazione di apparecchiature che raggruppino varie funzioni (citofono, videocitofono, campanelli e cassetta delle lettere) purché siano realizzati in nicchia nelle stesse posizioni e con gli stessi criteri già disposti per i singoli componenti.

Targhe indicanti arti, mestieri e professioni

8. n linea generale, le targhe indicanti arti, mestieri e professioni devono:

- essere collocate negli sguanci a lato del portone d'ingresso,

- essere realizzate in pietra o ottone e presentare dimensioni uniformi tra loro quando apposte in facciata, devono presentare dimensioni e foggia tali da ben armonizzarsi con l'aspetto esteriore dell'edificio e non comportare alterazioni incompatibili con i caratteri architettonici o decorativi della facciata.

Art. 94 - Insegne

1. In tutti gli edifici interessati dalle speciali norme di tutela di cui al presente Capitolo, le insegne devono essere collocate esclusivamente nelle aperture di facciata corrispondenti alle vetrine oppure, ove compatibile, nei vani di porte e portoni al servizio dell'esercizio commerciale interessato, adottando colori e grafica congruenti con i caratteri della facciata e del contesto urbano in cui si inseriscono.

2. L'insegna deve essere collocata nella parte superiore dell'apertura di facciata, seguendone fedelmente l'andamento, arretrata di almeno cm 5 rispetto al filo esterno degli stipiti che delimitano l'apertura medesima.

3. Qualora l'apertura interessata dall'insegna presenti elementi di interesse storico o tipologico (sovrapporta o lunette dotate di inferriata o di altri elementi degni di tutela) l'apposizione di insegne è ammissibile solo quando, per la particolare conformazione o dimensione del vano, sia possibile conseguire una soluzione progettuale compatibile con l'elemento di interesse storico o tipologico, garantendone la conservazione e la visibilità.

4. Le insegne luminose devono presentare una superficie illuminante con luce costante ed indiretta, escludendo l'utilizzo di luci intermittenti o a variazioni di colore e della tipologia filoneon.

5. E' ammessa l'applicazione di vetrofanie nel rispetto dei criteri di compatibilità già individuati per le insegne al precedente comma 1.

Art. 95 - Tende frangisole

1. L'apposizione di tende sulle facciate degli edifici sottoposti alla speciale tutela di cui al presente Capitolo è ammessa esclusivamente al piano terra, in corrispondenza degli sporti di esercizi commerciali, garantendo tipologie materiali e colori tali da assicurare il rispetto delle caratteristiche architettoniche e decorative dell'immobile ed a condizione che le tende stesse:

a. non occultino o sottraggano alla vista gli elementi di interesse storico-architettonico tipologico che caratterizzano la facciata quali ad esempio stipiti, cornici, sopra luce, rostre;

b. presentino gli specifici requisiti elencati nella tabella che segue:

Tende frangisole – requisiti

- *Collocazione e tipologia:* Sui fronti liberi, esclusivamente all'interno dei vani delimitati dalle cornici architettoniche, del tipo a braccio estensibile, del tutto prive di appoggi e chiusure laterali. Sui fronti

porticati, esclusivamente all'interno dei vani liberi delle campate, senza interessare le eventuali arcature.

- *Aggetto* non superiore alla profondità del marciapiede, con un massimo assoluto di ml. 1,20 dal filo di facciata
- *Altezza del lembo inferiore* tale da garantire un'altezza libera non inferiore a ml. 2,10 dal piano del marciapiede
- *Colorazione* uniforme e compatibile con l'assetto cromatico dell'intera facciata

2. In presenza di più negozi al piano terra del medesimo edificio, le tende devono essere uniformate per profilo, altezza da terra, sporgenza, materiale e tonalità di colore.

3. Sulla facciata anteriore delle tende è consentita, l'indicazione del nome e/o dell'attività svolta dal negozio, anche con grafia e colore diversificati per distinti negozi che siano presenti nel medesimo edificio, purché sia assicurata la reciproca e complessiva compatibilità.

4. Non è ammessa l'installazione di tende difformi dalle prescrizioni di cui ai commi precedenti, salvo particolari casistiche, da sottoporre alla preventiva valutazione della Commissione edilizia interna.

Art. 96 - Aree scoperte

1. Le aree scoperte di pertinenza degli edifici sottoposti al regime di tutela di cui al presente Capitolo sono soggette alle seguenti ulteriori prescrizioni:

- le pavimentazioni esterne originarie o di valore tipologico-documentario devono essere mantenute e conservate nei loro caratteri originari. Detti elementi, qualora rimossi per consentire

l'esecuzione di altri interventi, devono essere ricollocati in opera nel rispetto del disegno e della finitura preesistenti;

- le aree scoperte che rivestano autonomo valore storico, tipologico o documentario, non potranno essere fisicamente frazionate, neppure con recinzioni di modesta rilevanza edilizia e, qualora inerbite, non possono essere pavimentate salvo che per la formazione di marciapiedi a protezione degli edifici o per la creazione di percorsi pedonali, da realizzare comunque con sistemi drenanti.

Capitolo XIII: NORME FINALI E TRANSITORIE- (estratto)

Art. 100 - Manutenzione degli edifici

1. Al fine di garantire normali condizioni di sicurezza, decoro ed igiene dell'edificio, degli edifici circostanti, nonché degli spazi pubblici, ciascun proprietario è tenuto a mantenere i propri immobili in stato di normale conservazione. Tale obbligo si deve applicare a:

- a. edifici, in tutte le loro parti e componenti, anche quando non visibili;
- b. aree scoperte interne al centro abitato, compresi i manufatti di ogni genere eventualmente presenti.

2. Per i fini di cui ai commi precedenti, ciascun proprietario è tenuto a provvedere tempestivamente alle necessarie opere di manutenzione ogni volta che se ne presenti la necessità.

3. Qualora il proprietario non provveda spontaneamente e lo stato di conservazione dell'edificio si deteriori al punto di non garantire normali condizioni di sicurezza o di decoro od igieniche, può essere emessa apposita ordinanza di esecuzione dei lavori che si rendano necessari per le medesime finalità.

4. In caso di inottemperanza, il Comune può provvedere direttamente all'esecuzione delle opere ordinate, a spese dell'interessato.

Art. 101 - Sanzioni

1. Fermo restando il regime sanzionatorio previsto dalla Legge per gli interventi edilizi realizzati in assenza o difformità dal titolo, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita in € 500,00 le infrazioni al regolamento edilizio di seguito elencate:

a. le infrazioni alle prescrizioni in materia di decoro e tutela dell'immagine urbana individuate nei Capitoli XI e XII del presente Regolamento (artt. da 71 a 96), che non incidano sui parametri igienico-sanitari od urbanistici, qualificabili come attività edilizia libera;

b. L'omissione o il tardivo deposito della SCIA amministrativa per strutture temporanee di cui all'art. 99 del presente Regolamento;

c. l'utilizzo di fabbricati o di locali, difforme da quanto previsto dai titoli abilitativi, in assenza di opere edilizie ed in contrasto con la disciplina di cui all'art. 106 del presente Regolamento;

d. l'omissione degli adempimenti relativi alla tenuta del cantiere, all'occupazione e manomissione del suolo pubblico di cui agli artt. 30 e 31 del presente Regolamento.

2. Oltre all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui ai commi precedenti, il dirigente del Servizio intima, con provvedimento motivato, che lo stato dei luoghi sia reso conforme alle prescrizioni medesime entro un congruo termine e con obbligo di comunicazione documentata dell'intervenuta ottemperanza.



ORDINE CIVICO MEDICEO

*Ente dinastico capitolare per la tutela
delle attività, degli interessi e dei bisogni umani*

Organizzazione interna regolamentata dell'Associazione Internazionale Medicea
Borgo SS Apostoli 19, 50123 Firenze, C/O European School of Economics-
info@de-medici.com - www.de-medici.com; www.saveflorence.it
(+39) 340 8966664; Codice Fiscale 94183650483 .



ORDINE CIVICO MEDICEO

*Ente dinastico capitolare per la tutela
delle attività, degli interessi e dei bisogni umani*

PROGETTO SAVE FLORENCE

QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE DEI DANNI AL SITO UNESCO “CENTRO STORICO DI FIRENZE”

SEZIONE 1: DANNI A STRUTTURE, MATERIALI E DECORAZIONI

Note per la compilazione del questionario

- Il questionario deve essere compilato all’inizio da un “Segnalatore” il quale deve limitarsi a compilare le voci “DANNI ACCERTABILI” e “DANNI POTENZIALI” indicando le zone danneggiate oppure in pericolo e fornendo un proprio giudizio personale dei danni visibili o potenziali.
- Allegare quando possibile delle fotografie dettagliate dei danni accertabili
- Le informazioni inserite dal segnalatore verranno poi analizzate da un tecnico professionista che compilerà le voci “POSSIBILITA’ DI RESTAURO”; “POSSIBILITA’ DI SALVAGUARDIA” nominato dall’associazione internazionale medica e correderà eventualmente il questionario di una propria relazione tecnica professionale
- Sia il segnalatore che il verificatore devono indicare i propri dati anagrafici dello scrivente e firmare il questionario
- Sia il segnalatore che il verificatore devono poi consegnare il questionario firmato in uno dei seguenti modi
 - Per posta all’indirizzo Associazione Internazionale Medicea-Borgo SS. Apostoli 19, 50123 Firenze
 - Di persona presso il punto SAVE FLORENCE: Gadget Firenze-Via dei Neri 60, 50122 Firenze- sempre aperto-

I questionari e la documentazione allegata verranno consegnati al Sindaco del Comune di Firenze e al World Heritage Centre UNESCO di Parigi come seguito della pratica di verifica dello stato di conservazione di Firenze. Prot. CLT/WHC/7150/IT/AS/KR; Referente: Chief of Unit Europe and North America, Mrs. Petya Totcharova.

ORDINE CIVICO MEDICEO

Organizzazione interna regolamentata dell’Associazione Internazionale Medicea

Borgo SS Apostoli 19, 50123 Firenze, C/O European School of Economics-

info@de-medici.com; www.de-medici.com; www.saveflorence.it

(+39) 340 8966664; Codice Fiscale 94183650483

Strutture descritte all'art.72 regolamento edilizio: TERRAZZE A SBALZO, TETTOIE E SPORGENZE SULLA VIA

Danni accertabili			Possibilità di restauro			Danni potenziali			Possibilità di salvaguardia		
lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle	lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle

CONDOMINIO[]; PALAZZO[]; LOGGIATO[]; PAVIMENTO[]; SCALINATA[]; CHIESA[]; ALTRO []

Vi preghiamo di indicare con una x la struttura danneggiata ed il suo stato di conservazione secondo il vostro giudizio

Descrizione danno : _____

Luogo/indirizzo _____

Strutture descritte all'art.73 regolamento edilizio: MURI DI CINTA E OPERE PERTINENZIALI

Danni accertabili			Possibilità di restauro			Danni potenziali			Possibilità di salvaguardia		
lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle	lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle

CONDOMINIO[]; PALAZZO[]; LOGGIATO[]; PAVIMENTO[]; SCALINATA[]; CHIESA[]; ALTRO []

Vi preghiamo di indicare con una x la struttura danneggiata ed il suo stato di conservazione secondo il vostro giudizio

Descrizione danno : _____

Luogo/indirizzo _____

Strutture descritte all'art.74 regolamento edilizio: INFISSI ED AFFISSI

Danni accertabili			Possibilità di restauro			Danni potenziali			Possibilità di salvaguardia		
lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle	lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle

CONDOMINIO[]; PALAZZO[]; LOGGIATO[]; PAVIMENTO[]; SCALINATA[]; CHIESA[]; ALTRO []

Vi preghiamo di indicare con una x la struttura danneggiata ed il suo stato di conservazione secondo il vostro giudizio

Descrizione danno : _____

Luogo/indirizzo _____

Strutture descritte all'art.75 regolamento edilizio: MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DELLE FACCIATE

Danni accertabili			Possibilità di restauro			Danni potenziali			Possibilità di salvaguardia		
lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle	lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle

CONDOMINIO[]; PALAZZO[]; LOGGIATO[]; PAVIMENTO[]; SCALINATA[]; CHIESA[]; ALTRO []

Vi preghiamo di indicare con una x la struttura danneggiata ed il suo stato di conservazione secondo il vostro giudizio

Descrizione danno : _____

Luogo/indirizzo _____

Strutture descritte all'art.76 regolamento edilizio: TERRAZZE A TASCA SULLE COPERTURA

Danni accertabili			Possibilità di restauro			Danni potenziali			Possibilità di salvaguardia		
lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle	lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle

CONDOMINIO[]; PALAZZO[]; LOGGIATO[]; PAVIMENTO[]; SCALINATA[]; CHIESA[]; ALTRO []

Vi preghiamo di indicare con una x la struttura danneggiata ed il suo stato di conservazione secondo il vostro giudizio

Descrizione danno : _____

Luogo/indirizzo _____

Strutture descritte all'art.77 regolamento edilizio: COMIGNOLI, TORRINI, ESALATORI, CANNE FUMARIE

Danni accertabili			Possibilità di restauro			Danni potenziali			Possibilità di salvaguardia		
lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle	lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle

CONDOMINIO[]; PALAZZO[]; LOGGIATO[]; PAVIMENTO[]; SCALINATA[]; CHIESA[]; ALTRO []

Vi preghiamo di indicare con una x la struttura danneggiata ed il suo stato di conservazione secondo il vostro giudizio

Descrizione danno : _____

Luogo/indirizzo _____

Strutture descritte all'art.78 regolamento edilizio: ANTENNE E PARABOLE TRASMITTENTI E RICEVENTI

Danni accertabili			Possibilità di restauro			Danni potenziali			Possibilità di salvaguardia		
lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle	lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle

CONDOMINIO[]; PALAZZO[]; LOGGIATO[]; PAVIMENTO[]; SCALINATA[]; CHIESA[]; ALTRO []

Vi preghiamo di indicare con una x la struttura danneggiata ed il suo stato di conservazione secondo il vostro giudizio

Descrizione danno : _____

Luogo/indirizzo _____

Strutture descritte all'art.79 regolamento edilizio: IMPIANTI TECNOLOGICI

Danni accertabili			Possibilità di restauro			Danni potenziali			Possibilità di salvaguardia		
lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle	lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle

CONDOMINIO[]; PALAZZO[]; LOGGIATO[]; PAVIMENTO[]; SCALINATA[]; CHIESA[]; ALTRO []

Vi preghiamo di indicare con una x la struttura danneggiata ed il suo stato di conservazione secondo il vostro giudizio

Descrizione danno : _____

Luogo/indirizzo _____

Strutture descritte all'art.80 regolamento edilizio: INSEGNE, NUMERI CIVICI E CARTELLI INDICATORI

Danni accertabili			Possibilità di restauro			Danni potenziali			Possibilità di salvaguardia		
lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle	lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle

CONDOMINIO[]; PALAZZO[]; LOGGIATO[]; PAVIMENTO[]; SCALINATA[]; CHIESA[]; ALTRO []

Vi preghiamo di indicare con una x la struttura danneggiata ed il suo stato di conservazione secondo il vostro giudizio

Descrizione danno : _____

Luogo/indirizzo _____

Strutture descritte all'art.81 regolamento edilizio: TENDE E DISPOSITIVI DI OSCURAMENTO

Danni accertabili			Possibilità di restauro			Danni potenziali			Possibilità di salvaguardia		
lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle	lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle

CONDOMINIO[]; PALAZZO[]; LOGGIATO[]; PAVIMENTO[]; SCALINATA[]; CHIESA[]; ALTRO []

Vi preghiamo di indicare con una x la struttura danneggiata ed il suo stato di conservazione secondo il vostro giudizio

Descrizione danno : _____

Luogo/indirizzo _____

Strutture descritte all'art.84 regolamento edilizio: COPERTURE

Danni accertabili			Possibilità di restauro			Danni potenziali			Possibilità di salvaguardia		
lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle	lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle

CONDOMINIO[]; PALAZZO[]; LOGGIATO[]; PAVIMENTO[]; SCALINATA[]; CHIESA[]; ALTRO []

Vi preghiamo di indicare con una x la struttura danneggiata ed il suo stato di conservazione secondo il vostro giudizio

Descrizione danno : _____

Luogo/indirizzo _____

Strutture descritte all'art.85 regolamento edilizio: ABBAINI E LUCERNARI

Danni accertabili			Possibilità di restauro			Danni potenziali			Possibilità di salvaguardia		
lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle	lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle

CONDOMINIO[]; PALAZZO[]; LOGGIATO[]; PAVIMENTO[]; SCALINATA[]; CHIESA[]; ALTRO []

Vi preghiamo di indicare con una x la struttura danneggiata ed il suo stato di conservazione secondo il vostro giudizio

Descrizione danno : _____

Luogo/indirizzo _____

Strutture descritte all'art.86 regolamento edilizio: ELEMENTI DI GRONDA E PLUVIALI

Danni accertabili			Possibilità di restauro			Danni potenziali			Possibilità di salvaguardia		
lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle	lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle

CONDOMINIO[]; PALAZZO[]; LOGGIATO[]; PAVIMENTO[]; SCALINATA[]; CHIESA[]; ALTRO []

Vi preghiamo di indicare con una x la struttura danneggiata ed il suo stato di conservazione secondo il vostro giudizio

Descrizione danno : _____

Luogo/indirizzo _____

Strutture descritte all'art.87 regolamento edilizio: INTONACI

Danni accertabili			Possibilità di restauro			Danni potenziali			Possibilità di salvaguardia		
lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle	lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle

CONDOMINIO[]; PALAZZO[]; LOGGIATO[]; PAVIMENTO[]; SCALINATA[]; CHIESA[]; ALTRO []

Vi preghiamo di indicare con una x la struttura danneggiata ed il suo stato di conservazione secondo il vostro giudizio

Descrizione danno : _____

Luogo/indirizzo _____

Strutture descritte all'art.88 Elementi decorativi in pietra: SCULTURE[];ALTRO[],STEMMA[]

Danni accertabili			Possibilità di restauro			Danni potenziali			Possibilità di salvaguardia		
lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle	lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle

CONDOMINIO[]; PALAZZO[]; LOGGIATO[]; PAVIMENTO[]; SCALINATA[]; CHIESA[]; ALTRO []

Vi preghiamo di indicare con una x la struttura danneggiata ed il suo stato di conservazione secondo il vostro giudizio

Descrizione danno : _____

Luogo/indirizzo _____

Strutture descritte all'art.89 regolamento edilizio: MURATURTE FACCIA A VISTA

Danni accertabili			Possibilità di restauro			Danni potenziali			Possibilità di salvaguardia		
lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle	lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle

CONDOMINIO[]; PALAZZO[]; LOGGIATO[]; PAVIMENTO[]; SCALINATA[]; CHIESA[]; ALTRO []

Vi preghiamo di indicare con una x la struttura danneggiata ed il suo stato di conservazione secondo il vostro giudizio

Descrizione danno : _____

Luogo/indirizzo _____

Strutture descritte all'art.90 regolamento edilizio: TINTEGGIATURE

Danni accertabili			Possibilità di restauro			Danni potenziali			Possibilità di salvaguardia		
lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle	lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle

CONDOMINIO[]; PALAZZO[]; LOGGIATO[]; PAVIMENTO[]; SCALINATA[]; CHIESA[]; ALTRO []

Vi preghiamo di indicare con una x la struttura danneggiata ed il suo stato di conservazione secondo il vostro giudizio

Descrizione danno : _____

Luogo/indirizzo _____

Strutture descritte all'art.91 regolamento edilizio: SERRAMENTI ESTERNI

Danni accertabili			Possibilità di restauro			Danni potenziali			Possibilità di salvaguardia		
lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle	lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle

CONDOMINIO[]; PALAZZO[]; LOGGIATO[]; PAVIMENTO[]; SCALINATA[]; CHIESA[]; ALTRO []

Vi preghiamo di indicare con una x la struttura danneggiata ed il suo stato di conservazione secondo il vostro giudizio

Descrizione danno : _____

Luogo/indirizzo _____

Strutture descritte all'art.92 regolamento edilizio: IMPIANTI TECNOLOGICI DI FACCIATA

Danni accertabili			Possibilità di restauro			Danni potenziali			Possibilità di salvaguardia		
lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle	lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle

CONDOMINIO[]; PALAZZO[]; LOGGIATO[]; PAVIMENTO[]; SCALINATA[]; CHIESA[]; ALTRO []

Vi preghiamo di indicare con una x la struttura danneggiata ed il suo stato di conservazione secondo il vostro giudizio

Descrizione danno : _____

Luogo/indirizzo _____

Strutture descritte all'art.93 reg. edilizio: Altri elementi di facciata: es. TABERNACOLI []; DECORAZIONI []

Danni accertabili			Possibilità di restauro			Danni potenziali			Possibilità di salvaguardia		
lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle	lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle

CONDOMINIO[]; PALAZZO[]; LOGGIATO[]; PAVIMENTO[]; SCALINATA[]; CHIESA[]; ALTRO []

Vi preghiamo di indicare con una x la struttura danneggiata ed il suo stato di conservazione secondo il vostro giudizio

Descrizione danno : _____

Luogo/indirizzo _____

Strutture descritte all'art.94 regolamento edilizio: INSEGNE

Danni accertabili			Possibilità di restauro			Danni potenziali			Possibilità di salvaguardia		
lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle	lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle

CONDOMINIO[]; PALAZZO[]; LOGGIATO[]; PAVIMENTO[]; SCALINATA[]; CHIESA[]; ALTRO []

Vi preghiamo di indicare con una x la struttura danneggiata ed il suo stato di conservazione secondo il vostro giudizio

Descrizione danno : _____

Luogo/indirizzo _____

Strutture descritte all'art.95 regolamento edilizio: TENDE FRANGISOLE

Danni accertabili			Possibilità di restauro			Danni potenziali			Possibilità di salvaguardia		
lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle	lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle

CONDOMINIO[]; PALAZZO[]; LOGGIATO[]; PAVIMENTO[]; SCALINATA[]; CHIESA[]; ALTRO []

Vi preghiamo di indicare con una x la struttura danneggiata ed il suo stato di conservazione secondo il vostro giudizio

Descrizione danno : _____

Luogo/indirizzo _____

Strutture descritte all'art.96 regolamento edilizio: AREE SCOPERTE

Danni accertabili			Possibilità di restauro			Danni potenziali			Possibilità di salvaguardia		
lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle	lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle

CONDOMINIO[]; PALAZZO[]; LOGGIATO[]; PAVIMENTO[]; SCALINATA[]; CHIESA[]; ALTRO []

Vi preghiamo di indicare con una x la struttura danneggiata ed il suo stato di conservazione secondo il vostro giudizio

Descrizione danno : _____

Luogo/indirizzo _____

Dati del segnalatore

Nome.....

Cognome.....

Indirizzo.....

Mail.....

Firma.....

Data.....

Dati del verificatore

Nome.....

Cognome.....

Indirizzo.....

Mail.....

Firma.....

Data.....



ORDINE CIVICO MEDICEO

*Ente dinastico capitolare per la tutela
delle attività, degli interessi e dei bisogni umani*

PROGETTO SAVE FLORENCE

QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE DEI DANNI AL SITO UNESCO “CENTRO STORICO DI FIRENZE”

SEZIONE 2: DETERIORAMENTO DELLO SPAZIO URBANO O RURALE, O DELL’AMBIENTE NATURALE

SEZIONE 3: DANNI ALL’IMMAGINE CONSEGUENTI A PERDITA SIGNIFICATIVA DI AUTENTICITA’ STORICA O DI IMPORTANZA CULTURALE

Note per la compilazione del questionario

- Il questionario deve essere compilato all’inizio da un “Segnalatore” il quale deve limitarsi a compilare le voci “DANNI ACCERTABILI” e “DANNI POTENZIALI” indicando le zone danneggiate oppure in pericolo e fornendo un proprio giudizio personale dei danni visibili o potenziali.
- Allegare quando possibile delle fotografie dettagliate dei danni accertabili
- Le informazioni inserite dal segnalatore verranno poi analizzate da un tecnico professionista che compilerà le voci “POSSIBILITA’ DI RESTAURO”; “DANNI POTENZIALI”, “POSSIBILITA’ DI SALVAGUARDIA” nominato dall’associazione internazionale medicea e correderà eventualmente il questionario di una propria relazione tecnica professionale
- Sia il segnalatore che il verificatore devono indicare i propri dati anagrafici dello scrivente e firmare il questionario
- Sia il segnalatore che il verificatore devono poi consegnare il questionario firmato in uno dei seguenti modi
 - Per posta all’indirizzo Associazione Internazionale Medicea-Borgo SS. Apostoli 19, 50123 Firenze
 - Di persona presso il punto SAVE FLORENCE: Gadget Firenze-Via dei Neri 60, 50122 Firenze- sempre aperto-

I questionari e la documentazione allegata verranno consegnati al Sindaco del Comune di Firenze e al World Heritage Centre UNESCO di Parigi come seguito della pratica di verifica dello Stato di conservazione di Firenze. Prot. CLT/WHC/7150/IT/AS/KR; Referente: Chief of Unit Europe and North America, Mrs. Petya Totcharova

ORDINE CIVICO MEDICEO

Organizzazione interna regolamentata dell’Associazione Internazionale Medicea
Borgo SS Apostoli 19, 50123 Firenze, C/O European School of Economics-

info@de-medici.com; www.de-medici.com; www.saveflorence.it

(+39) 340 8966664; Codice Fiscale 94183650483

SEZIONE 2: DETERIORAMENTO DELLO SPAZIO URBANO O RURALE, O DELL'AMBIENTE NATURALE

Danno A: Informazioni : vi preghiamo di indicare con una x la struttura o l'area verde danneggiata ed il suo stato di conservazione oppure di esprimere il vostro giudizio sui **danni materiali** conseguenti alle attività sotto descritte

Danni accertabili			Possibilità di restauro			Danni potenziali			Possibilità di salvaguardia		
lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle	lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle

PAVIMENTO[]; SCALINATA[]; FONDO STRADALE[]; MARCIAPIEDE[]; PARAPETTO[]; SEGNALETICA[];
 CASSONETTO[]; PANCHINA []; LAMPIONE[]; ALTRO ELEMENTO DI DECORO URBANO [].....;
 MONUMENTO[]; FONTANA[]; STATUA[]; LOGGIA[]; TABERNACOLO[]; DECORAZIONE []; DIPINTO MURARIO[];
 GIARDINO []; AIUOLA []; AREA VERDE []; AREA AGRICOLA[]; CORSO D'ACQUA[]; ATMOFERA RESPIRABILE[];
 ATTIVITA' INDECOROSA[];ATTIVITA' IMPROPRIA[]; ATTIVITA' ILLECITA[]; ALTRO[].....

Descrizione danno : _____

Luogo/Indirizzo _____

Danno B: Informazioni:vi preghiamo di indicare con una x la struttura o l'area verde danneggiata ed il suo stato di conservazione oppure di esprimere il vostro giudizio sui **danni materiali** conseguenti alle attività sotto descritte

Danni accertabili			Possibilità di restauro			Danni potenziali			Possibilità di salvaguardia		
lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle	lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle

PAVIMENTO[]; SCALINATA[]; FONDO STRADALE[]; MARCIAPIEDE[]; PARAPETTO[]; SEGNALETICA[];
 CASSONETTO[]; PANCHINA []; LAMPIONE[]; ALTRO ELEMENTO DI DECORO URBANO [].....;
 MONUMENTO[]; FONTANA[]; STATUA[]; LOGGIA[]; TABERNACOLO[]; DECORAZIONE []; DIPINTO MURARIO[];
 GIARDINO []; AIUOLA []; AREA VERDE []; AREA AGRICOLA[]; CORSO D'ACQUA[]; ATMOFERA RESPIRABILE[];
 VANDALISMO[];CANTIERE STRADALE FERMO[];PRESENZA CONTINUATIVA DETRITI E ROTTAMI[]; ALTRO[]

Descrizione danno : _____

Luogo/Indirizzo _____

SEZIONE 3: DANNI ALL'IMMAGINE CONSEGUENTI A PERDITA SIGNIFICATIVA DI AUTENCITA' STORICA O DI IMPORTANZA CULTURALE

Danno A: Informazioni: vi preghiamo di indicare con una x la struttura o l'area verde danneggiata ed il suo stato di conservazione oppure di esprimere il vostro giudizio sul danno all'immagine conseguente alle attività sotto descritte

Danni accertabili			Possibilità di restauro/elimi			Danni potenziali			Possibilità di salvaguardia		
lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle	lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle

PAVIMENTO[]; SCALINATA[]; FONDO STRADALE[]; MARCIAPIEDE[]; PARAPETTO[]; SEGNALETICA[]; CASSONETTO[]; PANCHINA []; LAMPIONE[]; ALTRO ELEMENTO DI DECORO URBANO [].....;

MONUMENTO[]; FONTANA[]; STATUA[]; LOGGIA[]; TABERNACOLO[]; DECORAZIONE []; DIPINTO MURARIO[]; GIARDINO []; AIUOLA []; AREA VERDE []; AREA AGRICOLA[]; CORSO D'ACQUA[]; ATMOFERA RESPIRABILE[];

ATTIVITA' INDECOROSA[];ATTIVITA' IMPROPRIA[]; ATTIVITA' ILLECITA[]; TURBAMENTO ALLA QUIETE PUBBLICA [];

NUOVO INSEDIAMENTO ATTIVITA' GRANDE DISTRIBUZIONE NON TRADIZIONALE[]; NUOVO INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALE TRADIZIONALE DI ALTRI LUOGHI O ETNIE[];CHIUSURA ATTIVITA' COMMERCIALE O ARTIGIANA TRADIZIONALE[]; PERDITA DI TRADIZIONE POPOLARE[] altro []

Descrizione danno : _____

Luogo/Indirizzo _____

Danno B: Informazioni: vi preghiamo di indicare con una x la struttura o l'area verde danneggiata ed il suo stato di conservazione oppure di esprimere il vostro giudizio sul danno all'immagine conseguente alle attività sotto descritte

Danni accertabili			Possibilità di restauro			Danni potenziali			Possibilità di salvaguardia		
lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle	lievi	medi	gravi	buone	medie	nulle

PAVIMENTO[]; SCALINATA[]; FONDO STRADALE[]; MARCIAPIEDE[]; PARAPETTO[]; SEGNALETICA[]; CASSONETTO[]; PANCHINA []; LAMPIONE[]; ALTRO ELEMENTO DI DECORO URBANO [].....;

MONUMENTO[]; FONTANA[]; STATUA[]; LOGGIA[]; TABERNACOLO[]; DECORAZIONE []; DIPINTO MURARIO[]; GIARDINO []; AIUOLA []; AREA VERDE []; AREA AGRICOLA[]; CORSO D'ACQUA[]; ATMOFERA RESPIRABILE[];

ATTIVITA' INDECOROSA[];ATTIVITA' IMPROPRIA[]; ATTIVITA' ILLECITA[]; TURBAMENTO ALLA QUIETE PUBBLICA [];

NUOVO INSEDIAMENTO ATTIVITA' GRANDE DISTRIBUZIONE NON TRADIZIONALE[]; NUOVO INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALE TRADIZIONALE DI ALTRI LUOGHI O ETNIE[];CHIUSURA ATTIVITA' COMMERCIALE O ARTIGIANA TRADIZIONALE[]; PERDITA DI TRADIZIONE POPOLARE[] altro []

Descrizione danno : _____

Luogo/Indirizzo _____

Dati del segnalatore

Nome.....

Cognome.....

Indirizzo.....

Mail.....

Firma.....

Data.....

Dati del verificatore

Nome.....

Cognome.....

Indirizzo.....

Mail.....

Firma.....

Data.....